SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 novembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che il giorno 16 novembre 2003 avrà termine la campagna 2003 per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*. Il giorno successivo - 17 novembre - verranno sospesi gli invii dei fascicoli a tutti gli abbonati per i quali non risulti effettuato il pagamento per l'anno 2003.

Nello stesso giorno saranno resi noti i canoni per l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 2004. Essi verranno stampati in una delle ultime pagine dei fascicoli della Gazzetta e nello stesso tempo si darà avvio alla campagna di abbonamento con l'invio dei bollettini premarcati per il pagamento del canone.

La campagna di abbonamento avrà durata quattro mesi e si concluderà il 28 febbraio 2004. La sospensione degli invii agli abbonati che entro tale data non avranno effettuato il pagamento del canone, avrà effetto dal 15 marzo 2004. Si pregano gli abbonati che non intendano comunque rinnovare l'abbonamento di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* al numero 06-8508-2520 oppure al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

03A10937

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 24 ottobre 2003, n. **312.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa sulla collaborazione nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport, fatto a Città del Capo il 13 marzo 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 350.960 euro per l'anno 2003, di 336.440 euro per l'anno 2004 e di 350.960 euro annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO

FRA

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SUD AFRICA

SULLA COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE ARTI,

DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa, qui di seguito congiuntamente denominati le "Parti" e, separatamente, "una Parte";

NEL RICONOSCERE che la collaborazione culturale rappresenta uno strumento in grado di rafforzare le relazioni amichevoli fra i due Paesi;

ANIMATI DAL DESIDERIO di consolidare ed intensificare i legami amichevoli fra i loro rispettivi Paesi;

CONSAPEVÒLI di quanto sia auspicabile promuovere, nella misura più ampia possibile, la conoscenza e la comprensione reciproca dei rispettivi risultati conseguiti sul piano intellettuale ed artistico, nonché della loro storia e del loro modo di vivere, attraverso una collaborazione amichevole fra i loro rispettivi Paesi;

ANIMATI DAL DESIDERIO di innalzare e migliorare la qualità di vita dei loro popoli;

CON IL PRESENTE concordano quanto segue:

ARTICOLO 1
CAMPI DI COLLABORAZIONE

Le Parti incoraggeranno la collaborazione e lo scambio di conoscenze, esperienze e risultati conseguiti nel campo delle arti, della cultura, dell'istruzione e dello sport.

ARTICOLO 2
COLLABORAZIONE FRA ENTI AUTONOMI E AGENZIE DI ATTUAZIONE

(1) Le Parti, in conformità con le finalità del presente Accordo, favoriranno i contatti e la collaborazione fra istituzioni, organizzazioni e persone interessate in entrambi i Paesi nei settori di cui al presente Accordo.

(2) L'Istituto Italiano di Cultura sarà la struttura di attuazione attraverso la quale la Rappresentanza Diplomatica e quelle Consolari dell'Italia nella Repubblica del Sud Africa realizzeranno la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.

(3) Il Ministero Sudafricano delle Arti, della Cultura, della Scienza e della Tecnologia, di concerto con i Ministeri del Governo Sudafricano competenti, ed attraverso il Ministero Sudafricano degli Affari Esteri, sarà la struttura di attuazione e realizzerà la collaborazione culturale fra il Sud Africa e l'Italia.

(4) Nell'attuazione delle disposizioni del presente Accordo sarà accordata la dovuta considerazione all'autonomia delle istituzioni e degli enti competenti, nonché allo status delle agenzie di attuazione. Sarà riconosciuta la loro libertà di stringere e mantenere relazioni ed accordi reciproci, fatta salva la legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 3
AREE DI PROMOZIONE

Ai fini di ampliare ed intensificare i legami fra i loro Paesi, le Parti collaboreranno su una base di reciprocità nei campi seguenti:

a) lo studio delle lingue, della letteratura, della cultura e della storia dei loro Paesi, ivi incluso il sostegno per la creazione di cattedre;

b) lo sviluppo di relazioni culturali fra i loro Paesi. A tal fine, esse incoraggeranno lo scambio di visite di studio e lettorato da parte di specialisti del settore, come pure lo scambio di opere letterarie e pubblicazioni, nonché lo svolgimento di simposi, conferenze e seminari;

c) la collaborazione in vari campi culturali di interesse reciproco, ivi incluse le mostre d'arte e artigianato, la musica, la danza e il teatro, la collaborazione fra le scuole d'arte, le associazioni di artisti e scrittori e altre istituzioni culturali, nonché lo scambio di conoscenze fra enti che si occupano della tutela del patrimonio culturale;

d) la collaborazione nel campo degli archivi, dei musei e delle biblioteche, ivi incluso lo scambio di esperti, di libri ed altre pubblicazioni;

e) la collaborazione nel campo della cinematografia, come pure le visite di delegazioni e singoli specialisti nel settore della cinematografia;

f) la collaborazione al fine di prevenire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento illeciti di opere d'arte ed altri beni culturali illegalmente trasferiti fra i territori delle Parti;

g) la collaborazione nel campo dell'archeologia, della paleontologia, dell'antropologia, della tutela e del restauro dei beni culturali, ivi incluso lo scambio di informazioni ed esperienze. A tal fine, le Parti agevoleranno le attività delle rappresentanze di una Parte che operano sul territorio dell'altra Parte;

h) la collaborazione fra le istituzioni del settore dell'istruzione, lo scambio di persone a tutti i livelli di istruzione e lo scambio di informazioni nel campo dell'istruzione;

i)l'agevolazione e l'assegnazione di borse di studio a studenti e laureati dell'altra Parte per studi e ricerche, sia a livello universitario che post-universitario;

j)la collaborazione nei vari campi dello sport, delle attività ricreative e della gioventù, ivi inclusi contatti diretti fra le associazioni e gli enti sportivi;

k) ogni altra forma di collaborazione che le Parti o le istituzioni autonome competenti in entrambi i Paesi potranno concordare; e

l)la promozione dell'istruzione universitaria attraverso lo scambio di accademici e ricercatori e la conclusione di accordi fra le istituzioni universitarie dei due Paesi.

ARTICOLO 4
COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI ED ENTI CULTURALI E PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE

(1) Ciascuna Parte incoraggerà la costituzione sul proprio territorio di istituzioni culturali, nonché di associazioni di amicizia in conformità con la propria legislazione nazionale e la politica generale, a condizione che il consenso preventivo della Parte interessata sia ottenuto antecedentemente alla costituzione dell'istituzione o ente ai sensi del presente articolo.

(2) Le Parti incoraggeranno la conclusione di specifici Programmi di Collaborazione fra le istituzioni e gli enti culturali competenti, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 (4) del presente Accordo.

ARTICOLO 5
LEGISLAZIONE NAZIONALE APPLICABILE

Tutte le attività svolte ai sensi del presente Accordo saranno soggette alla legislazione nazionale dei rispettivi Paesi.

ARTICOLO 6
COMMISSIONE MISTA ITALIA - SUD AFRICA

(1) Ai fini dell'attuazione del presente Accordo sarà costituita una Commissione Mista Italia - Sud Africa che si incontrerà periodicamente, come concordato dalle Parti. Gli incontri si terranno alternativamente a Roma e a Pretoria al fine di discutere Programmi di Collaborazione.

(2) Tali Programmi di Collaborazione, se approvati da entrambe le Parti, saranno validi per specifici periodi ed includeranno forme concrete di collaborazione, eventi e scambi, come pure le condizioni organizzative e finanziarie per la loro attuazione.

ARTICOLO 7
CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti sull'interpretazione e sull'attuazione del presente Accordo saranno risolte per via amichevole con negoziati attraverso i canali diplomatici.

ARTICOLO 8
EMENDAMENTI

Il presente Accordo potrà essere emendato in qualsiasi momento con il reciproco consenso attraverso uno Scambio di Note fra le Parti. L'entrata in vigore dell'eventuale emendamento sarà disciplinata dalle stesse disposizioni stabilite all'articolo 9 relative all'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 9
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si informeranno per iscritto attraverso i canali diplomatici sull'avvenuto espletamento delle procedure costituzionali necessarie per l'attuazione dello stesso.

ARTICOLO 10
DENUNCIA

(1) Ciascuna Parte, con preavviso scritto di tre mesi all'altra Parte attraverso i canali diplomatici, potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo.

(2) La denuncia del presente Accordo non interesserà i Programmi intrapresi precedentemente alla denuncia dello stesso, a meno che le Parti non concordino diversamente.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto i sigilli.

Fatto a CITTA' DEL CAPO il 13 MARZO 2002
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
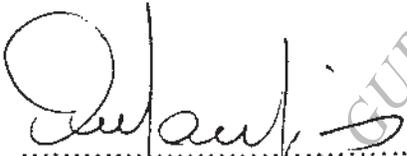
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
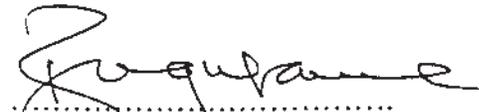
PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DEL
SUD AFRICA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3551):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 20 gennaio 2003.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 febbraio 2003 con pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 25 febbraio 2003 e 6 maggio 2003.
Esaminato in aula il 25 maggio 2003 e approvato il 28 maggio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2295):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 giugno 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.
Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 24 settembre 2003.
Esaminato in aula e approvato il 2 ottobre 2003.

03G0337

LEGGE 6 novembre 2003, n. **313.**

Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Prima dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

«CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI PARITÀ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LE CAMPAGNE ELETTORALI E REFERENDARIE E PER LA COMUNICAZIONE POLITICA».

2. Dopo l'articolo 11 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserito il seguente Capo:

«CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE EMITTENTI LOCALI

Art. 11-*bis*. - *(Ambito di applicazione)* – *1.* Le disposizioni del presente Capo si applicano alle emittenti radiofoniche e televisive locali.

2. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alla programmazione regionale o comunque locale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dei soggetti privati titolari di concessione o di autorizzazione o comunque aventi altro titolo di legittimazione per trasmettere in ambito nazionale.

Art. 11-*ter*. - *(Definizioni)* – *1*. Ai fini del presente Capo si intende:

a) per "emittente radiofonica e televisiva locale", ogni soggetto destinatario di autorizzazione o concessione o comunque di altro titolo di legittimazione all'esercizio della radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale;

b) per "programma di informazione", il telegiornale, il giornale radio e comunque il notiziario o altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

c) per "programma di comunicazione politica", ogni programma in cui assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche manifestate attraverso tipologie di programmazione che comunque consentano un confronto dialettico tra più opinioni, anche se conseguito nel corso di più trasmissioni.

Art. 11-*quater*. - *(Tutela del pluralismo)*. – *1*. Le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, l'imparzialità e l'equità nella trasmissione sia di programmi di informazione, nel rispetto della libertà di informazione, sia di programmi di comunicazione politica.

2. Al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità a tutti i soggetti politici, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Capo le organizzazioni che rappresentino almeno il cinque per cento del numero totale delle emittenti radiofoniche o televisive locali o dell'ascolto globale televisivo o radiofonico di queste presentano al Ministro delle comunicazioni uno schema di codice di autoregolamentazione sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Decorso tale termine senza che le organizzazioni abbiano provveduto a presentare uno schema di codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni propone comunque uno schema di codice sul quale devono essere acquisiti i pareri della Federazione nazionale della stampa italiana, dell'Ordine nazionale dei giornalisti, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

3. Il codice di autoregolamentazione di cui al presente articolo deve comunque contenere disposizioni che, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, consentano la comunicazione politica secondo una effettiva parità di condizioni tra i soggetti competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 5. Il codice di autoregolamentazione disciplina le condizioni economiche di accesso ai messaggi politici autogestiti a pagamento, stabilendo criteri di determinazione dei prezzi da parte di ogni emittente che tengano conto della normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato e secondo un principio di comprovata parità di costo tra gli stessi candidati.

4. La Federazione nazionale della stampa italiana, l'Ordine nazionale dei giornalisti, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di cui al comma 2. Lo schema, con i relativi pareri, è immediatamente trasmesso all'Autorità, che delibera entro il termine di quin-

dici giorni dalla sua ricezione tenuto conto dei pareri espressi.

5. Entro i successivi trenta giorni le organizzazioni di cui al comma 2 sottoscrivono il codice di autoregolamentazione, che è emanato con decreto del Ministro delle comunicazioni, come deliberato dall'Autorità. Decorso tale termine senza che le organizzazioni di cui al comma 2 abbiano provveduto a sottoscrivere il codice di autoregolamentazione, il Ministro delle comunicazioni emana comunque con proprio decreto il codice di autoregolamentazione. Il codice di autoregolamentazione acquista efficacia nei confronti di tutte le emittenti radiofoniche e televisive locali il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni.

Art. 11-*quinquies*. - *(Vigilanza e poteri dell'Autorità)* – *1.* L'Autorità vigila sul rispetto dei princìpi contenuti nel presente Capo e di quanto disposto nel codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater*, nonchè delle disposizioni regolamentari e attuative emanate dall'Autorità medesima.

2. In caso di accertamento, d'ufficio o su denuncia da parte di soggetti politici interessati ovvero del Consiglio nazionale degli utenti istituito presso l'Autorità, di comportamenti in violazione del presente Capo o del codice di autoregolamentazione di cui all'articolo 11-*quater* e delle disposizioni regolamentari e attuative di cui al comma 1, l'Autorità adotta nei confronti dell'emittente ogni provvedimento, anche in via d'urgenza, idoneo ad eliminare gli effetti di tali comportamenti e può ordinare, se del caso, la programmazione di trasmissioni a carattere compensativo. Qualora non sia possibile ordinare trasmissioni a carattere compensativo, l'Autorità può disporre la sospensione delle trasmissioni dell'emittente per un periodo massimo di trenta giorni.

3. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti adottati in applicazione delle disposizioni del presente Capo e, in caso di inottemperanza, irroga nei confronti dell'emittente la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 20.000 euro.

4. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi agli organi di giustizia amministrativa in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al tribunale amministrativo regionale del Lazio, con sede in Roma.

Art. 11-*sexies*. - *(Norme regolamentari e attuative dell'Autorità)* – *1.* L'Autorità adegua le proprie disposizioni regolamentari e attuative alle disposizioni del presente Capo.

Art. 11-*septies*. - *(Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I per le emittenti locali)* – *1.* A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8».

3. Prima dell'articolo 12 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è inserita la seguente rubrica:

«CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI».

Art. 2.

1. Con effetto dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente

legge, alla medesima legge n. 28 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «o a pagamento»;

b) il comma 5 dell'articolo 3 è abrogato;

c) al comma 6 dell'articolo 3 sono soppresse le parole: «la denominazione "messaggio autogestito gratuito" o "messaggio autogestito a pagamento" e»;

d) al comma 7 dell'articolo 3 è soppresso il secondo periodo;

e) i commi 6 e 7 dell'articolo 4 sono abrogati;

f) al comma 8 dell'articolo 4 sono soppresse le parole: «e locali»;

g) all'alinea del comma 4 dell'articolo 10, le parole: «da 3 a 7» sono sostituite dalle seguenti: « 3 e 4»;

h) alla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 10 sono soppresse le parole: «o a pagamento».

Art. 3.

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'articolo 5 della medesima legge n. 28 del 2000.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 novembre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3007):

Presentato dal Ministro delle comunicazioni (GASPARRI).

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 25 luglio 2002, con pareri delle commissioni II, V, VII, IX e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla I commissione, in sede referente il 20, 26, 27, 28 novembre 2002; il 3, 5, 11, 17, 18, 19 dicembre 2002; il 14, 16, 30 gennaio 2003.

Relazione scritta presentata il 4 febbraio 2003 (atto n. 3007-*A* relatore on. DONATO).

Esaminato in aula il 17 febbraio 2003 ed approvato il 19 febbraio 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2021):

Assegnato alle commissioni riunite 1ª (Affari costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 25 febbraio 2003, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª e della commissione parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalle commissioni 1ª e 8ª, in sede referente, il 5, 12, 26 marzo 2003; il 2, 10 aprile 2003.

Relazione scritta presentata l'8 maggio 2003 (atto n. 2021-*A* relatore sen. GRILLO).

Esaminato in aula ed approvato il 15 ottobre 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— L'art. 23-*bis* della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante: «Istituzione dei tribunali amministrativi regionali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 dicembre 1971, n. 314, è il seguente:

«Art. 23-*bis*. — 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa aventi ad oggetto:

a) i provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse;

b) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti, nonché quelli relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate alle predette opere;

c) i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture, ivi compresi i bandi di gara e gli atti di esclusione dei concorrenti;

d) i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti;

e) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonché quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di società, aziende e istituzioni ai sensi dell'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

f) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400;

g) i provvedimenti di scioglimento degli enti locali e quelli connessi concernenti la formazione e il funzionamento degli organi.

2. I termini processuali previsti sono ridotti alla metà, salvo quelli per la proposizione del ricorso.

3. Salva l'applicazione dell'art. 26, quarto comma, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso ai sensi dell'art. 21, se ritiene ad un primo esame che il ricorso evidenzi l'illegittimità dell'atto impugnato e la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione nel merito alla prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronunzia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale che ne dà avviso alle parti.

4. Nel giudizio di cui al comma 3 le parti possono depositare documenti entro il termine di quindici giorni dal deposito o dal ricevimento delle ordinanze di cui al medesimo comma e possono depositare memorie entro i successivi dieci giorni.

5. Con le ordinanze di cui al comma 3, in caso di estrema gravità ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari, enunciando i profili che, ad un sommario esame, inducono a una ragionevole probabilità sul buon esito del ricorso.

6. Nei giudizi di cui al comma 1, il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza, mediante deposito in segreteria.

7. Il termine per la proposizione dell'appello avverso la sentenza del tribunale amministrativo regionale pronunciata nei giudizi di cui al comma 1 è di trenta giorni dalla notificazione e di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza. La parte può, al fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione della sentenza, proporre appello nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, da proporre entro trenta giorni dalla notificazione ed entro centoventi giorni dalla comunicazione della pubblicazione della sentenza.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche davanti al Consiglio di Stato, in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata.».

— Per l'art. 4, commi 3 e 5, della legge 28 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2000, n. 43, si vedano note all'art. 2.

— L'art. 8 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, è il seguente:

«Art. 8 *(Sondaggi politici ed elettorali)*. — 1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.

3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri:

a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) committente e acquirente;

c) criteri seguiti per la formazione del campione;

d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;

f) domande rivolte;

g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.».

Note all'art. 2:

— L'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, come modificato dalla presente legge e il seguente:

«Art. 3 *(Messaggi politici autogestiti).* — 1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti, di seguito denominati "messaggi".

2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui ogni emittente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'art. 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'àmbito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.

5. *(Comma abrogato).*

6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'art. 1, comma 2. L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.

7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.

8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'àmbito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni periodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo».

— L'art. 4 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 4 *(Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale).* — 1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.

2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:

a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;

b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'àmbito territoriale di riferimento;

c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;

d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.

3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'art. 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:

a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, ne essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;

g) ogni messaggio reca l'indicazione "messaggio autogestito" e l'indicazione del soggetto committente.

4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.

5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. *(Comma abrogato).*

7. *(Comma abrogato).*

8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.

9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.

11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'àmbito della propria competenza, stabiliscono l'àmbito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.».

— Il comma 4 dell'art. 10 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 10 *(Provvedimenti e sanzioni). — (Omissis).*

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi *3* e *4*, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito, per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;

b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

(Omissis).».

Nota all'art. 3:

— L'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 28, è il seguente:

«Art. 1 *(Accesso ai mezzi di informazione). — (Omissis).*

5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.

(Omissis).».

03G0336

DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. **314.**

Disposizioni urgenti per la raccolta, lo smaltimento e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di assumere iniziative per l'immediata sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi presenti sul territorio nazionale, nonché per la loro raccolta, smaltimento e stoccaggio in condizioni di massima sicurezza e tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini;

Ritenuto che l'attuale situazione di rischio derivante dalla presenza sul territorio nazionale di tali rifiuti radioattivi è caratterizzata da profili di maggiore gravità in relazione alla diffusa crisi internazionale, che richiede l'urgente realizzazione di iniziative di carattere straordinario al fine di tutelare l'interesse nazionale della sicurezza dello Stato;

Visto il Documento approvato a conclusione dell'indagine conoscitiva dalla Commissione ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 13 marzo 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro delle attività produttive e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della salute e con il Ministro per gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi

1. La sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi, come definiti dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari, ivi inclusi quelli rinvenienti dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile, dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente previste dal citato decreto legislativo n. 230 del 1995, è effettuata presso il Deposito nazionale, opera di difesa militare di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera.

2. La Società gestione impianti nucleari (SOGIN S.p.a.), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2 in ordine alle modalità di attuazione degli interventi, provvede alla realizzazione del Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente, che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.

3. Per la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale, ivi incluse le procedure espropriative, possono essere utilizzate le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi sono integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia ed alla promozione dello sviluppo del territorio.

4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN S.p.a. attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione.

Art. 2.

Attuazione degli interventi

1. Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione del Deposito nazionale, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina un Commissario straordinario il quale, in deroga alla normativa vigente, provvede:

a) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;

b) alla messa in sicurezza, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di strutture temporanee da realizzare sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, rilasciando le relative licenze;

c) all'approvazione del piano economico finanziario che indichi le risorse necessarie alla realizzazione dell'opera ed i proventi derivanti dalla gestione in relazione alla durata della costruzione e della concessione per la gestione del deposito; tali proventi devono essere prioritariamente destinati al rimborso degli investimenti per la realizzazione dell'opera medesima, in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4;

d) all'affidamento degli incarichi di progettazione del Deposito nazionale;

e) alle procedure espropriative;

f) all'approvazione dei progetti;

g) all'affidamento dei lavori di costruzione del Deposito nazionale.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre, ad adottare, con le modalità ed i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, anche in sostituzione dei soggetti competenti, tutti i provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla sollecita progettazione, all'istruttoria, all'affidamento ed alla realizzazione del Deposito nazionale. Sono fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere.

3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 2003.

Art. 3.

Allocazione dei rifiuti radioattivi

1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di II e III categoria ed il combustibile irraggiato. Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.

Art. 4.

Misure compensative e informazione

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Commissario straordinario e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.

2. La SOGIN S.p.a. promuove, sulla base delle linee generali definite dal Commissario straordinario, una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi.

Art. 5.

Disposizioni di carattere finanziario

1. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del Deposito nazionale, per l'informazione alle popolazioni e per le prime misure di intervento territoriale è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003 e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 dell'articolo 2, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 2, comma 3, e del comma 1 del presente articolo, è istituita apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2003

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

MARTINO, *Ministro della difesa*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0344

DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n. **315.**

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra l'altro, la illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;

Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformarsi alla predetta sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo alla modificazione dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente l'istituzione della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, e conseguentemente dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente la composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, al fine di assicurare la corretta ed immediata operatività delle medesime commissioni;

Ritenuta altresì l'urgente necessità di regolare i procedimenti autorizzatori all'installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non ancora conclusi alla data dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel frattempo sopravvenuta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:

«*2.* Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente

designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.».

Art. 2.

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.».

Art. 3.

1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.

Art. 4.

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività, sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 novembre 2003

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

03G0345

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 2003, n. **316.**

Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attività produttive.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, concernente regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, concernente regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive, ivi comprese quelle dell'ex Ministero del commercio con l'estero, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291;

Visto l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, recante disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione;

Considerata la necessità di integrare la regolamentazione degli uffici di diretta collaborazione già disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, anche al fine di disciplinare i rapporti conseguenti all'attuazione dell'articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137, per effetto del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 2003;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 giugno 2003;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono inserite le seguenti: «con i vice Ministri»;

b) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente:

«d-*bis)* vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;».

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera *f)* è inserita la seguente:

«f-*bis)* l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.»;

c) al comma 5, le parole: «i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli uffici di Gabinetto e Legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «i vice Ministri ed i Sottosegretari si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: «, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro» sono inserite le seguenti: «, il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro»;

b) alla lettera *c)*, dopo le parole: «per il Capo della segreteria del Ministro», sono inserite le seguenti: «, il Capo della segreteria, il Segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del

coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro»;

c) alla lettera *d)*, dopo le parole: «per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro», sono inserite le seguenti: «e l'addetto stampa del vice Ministro».

4. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ufficio e Segreteria dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di Stato»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«2-*bis*. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.

2-*ter*. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.».

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, dopo la parola: «Ministro» sono inserite le seguenti: «, dei vice Ministri».

6. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, così come modificato dal presente regolamento, in ordine ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con effetto dalla sua entrata in vigore, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.

7. Nel decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, le parole: «Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle attività produttive»; le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 novembre 2003
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive registro n. 4 Attività produttive, foglio n. 190

NOTE

AVVERTENZA:

Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 87 della Costituzione, così recita:

«Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— Il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento Ordinario) recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», è il seguente:

«2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati

con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento:

dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando;

collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;

esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa.

Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1999, n. 193) reca: «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, Supplemento Ordinario) reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della della legge 15 marzo 1997, n.59.».

— Il decreto-legge 12 luglio 2001, n. 217 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134) recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001, n. 181.

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, Supplemento Ordinario), recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 2001, n. 113), reca: «Regolamento recante disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2003, n. 14), reca: «Regolamento recante rideterminazione delle unità addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attività produttive.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001, n. 291 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 luglio 2001, n. 165) reca: «Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio con l'estero.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2002, n. 158), recante: «Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici», è il seguente:

«Art. 3 *(Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione)*. — 1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'art. 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento

delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1 *(Definizioni).* — 1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro *della attività produttive, con i vice Ministri* e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero *delle attività produttive*, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

b) Ministro: il Ministro *delle attività produttive*;

c) Ministero: il Ministero *delle attività produttive*;

d) decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

d-bis) *vice Ministri: i Sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro;*

e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero *delle attività produttive*;

f) ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.».

— Il testo dell'art. 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 2 *(Ministro ed uffici di diretta collaborazione).* — 1. In attesa dell'attuazione dell'art. 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, degli uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

2. Sono uffici di diretta collaborazione:

a) la segreteria del Ministro;

b) l'ufficio di Gabinetto;

c) la segreteria tecnica del Ministro;

d) l'ufficio legislativo;

e) l'ufficio stampa;

f) il servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto di cui all'art. 4, comma 5;

f-bis) *l'Ufficio e la Segreteria dei vice Ministri;*

g) le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa.

4. Gli uffici e le segreterie dei vice Ministri e le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministri e dei Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.

5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, *i vice Ministri ed i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di Gabinetto e Legislativo e delle proprie strutture.*

6. Il capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'intera attività di supporto e gli uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto, del principio di distinzione tra tali funzioni. Il capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare uno o più vice capi di Gabinetto.

7. È abrogato l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220.».

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 7 *(Trattamento economico).* — 1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione di cui all'art. 6 spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

a) per il capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero, aumentata fino al trenta per cento;

b) per il capo dell'Ufficio legislativo, il responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, *il responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro* ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

c) per il capo della segreteria del Ministro, *il capo della segreteria, il segretario particolare, il responsabile della Segreteria tecnica, il responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il responsabile per gli affari internazionali nominati dal vice Ministro,* i capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) per il capo dell'Ufficio stampa del Ministro *e l'addetto stampa del vice Ministro* in voci retributive non superiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore alla misura massima di quello rispettivamente spettante ai sensi del medesimo comma 1.

3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con le modalità di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale possseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato previsionale della spesa del Ministero.

5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalla disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi, confluiti nel Fondo unico di cui all'art. 32 del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8 *(Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e Segreterie dei Sottosegretari di stato).* — 1. I capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di novantadue unità di cui all'art. 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilità di scegliere una delle otto unità fra estranei alle pubbliche amministrazioni.

2-bis. *In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2 al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso in quello complessivo di centosessanta unità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300.*

2-ter. *Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale a lui riservato, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, un Capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa, nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente ciascun vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.*».

— Il testo dell'art. 9, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 *(Modalità della gestione)*. — 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, *dei vice Ministri* e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.».

— Il testo dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455 del 2000, come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Disposizioni finali).* — 1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

1-bis. *Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dai commi 1 e 2 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, così come modificato dal presente regolamento, in ordine ai rapporti contrattuali instaurati in base al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300, e con effetto dalla sua entrata in vigore, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento da parte dell'Amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.*».

— Per il titolo del decreto del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 300 del 2002 si vedano le note alle premesse.

03G0343

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Monasterace e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Monasterace (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Monasterace;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Monasterace, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Monasterace (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Roberto Aragno - prefetto;

dott. Francesco Silvio Campolo - viceprefetto aggiunto;

dott. Michele Petruzzelli - dirigente di II fascia.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 263

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Monasterace (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Sulla base delle interferenze rilevate dai competenti organi investigativi nella vita amministrativa dell'ente da parte della criminalità organizzata, finalizzate a controllare gli appalti pubblici e le attività economiche dell'intera area, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con provvedimento in data 17 aprile 2003, l'accesso presso il comune di Monasterace, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita dai rapporti di parentela e di amicizia che legano alcuni amministratori comunali con esponenti della criminalità organizzata o con soggetti sospettati di gravitare in ambienti mafiosi. Alcuni dipendenti comunali con incarichi di responsabilità, sono inoltre coinvolti in procedimenti penali per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso o per delitti contro la pubblica amministrazione.

In quasi tutti i provvedimenti esaminati attinenti all'edilizia privata, ai lavori pubblici e al rilascio di licenze commerciali sono state riscontrate irregolarità amministrative tese a favorire personaggi spesso collegati con la cosca locale.

Nel settore edilizio vengono evidenziate, in particolare, procedure per il rilascio di concessioni in palese violazione della normativa di settore.

È significativa di possibili cointeressenze la vicenda relativa alla concessione edilizia rilasciata ad una società, al cui capitale sociale concorrono le quote di tre amministratori comunali. Ai fini del rilascio della licenza di costruzione di un capannone industriale su un suolo che ricadeva su zona di espansione e non industriale, l'amministrazione comunale, attraverso una contorta procedura mirata sostanzialmente ad eludere i limiti della conformità urbanistica, nella fattispecie mancante, procedeva all'approvazione di una variante al piano regolatore generale, rimuovendo in tal modo l'ostacolo urbanistico e consentendo quindi il rilascio della concessione edilizia.

Sintomatica di alterata funzionalità amministrativa appare pure la procedura seguita per il rilascio della concessione edilizia a favore di un amministratore, formalmente mirata ad effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria su un immobile già esistente, ma che illegittimamente si è tradotta nella costruzione di un nuovo immobile.

Anche la vicenda relativa alla richiesta di concessione edilizia per la costruzione di un capannone industriale su un terreno con destinazione urbanistica agricola si presenta emblematica. Al riguardo l'amministrazione piuttosto che respingere, ai sensi di legge, la richiesta, l'ha convertita, di propria iniziativa, in domanda di variante al piano regolatore generale.

Le sopradescritte varianti allo strumento urbanistico sono state fra l'altro approvate senza rispettare i termini e gli adempimenti previsti dalla legge.

A causa della carenza dell'attività di controllo e di contrasto all'abusivismo edilizio, diffuso anche sul demanio marittimo, è stato disatteso il raggiungimento dell'essenziale fine di tutela del territorio. I casi di costruzioni abusive accertati sono infatti estremamente esigui mentre il riscontrato eccessivo ricorso alle dichiarazioni di inizio attività denota un atteggiamento elusivo delle norme urbanistiche edilizie.

Per dette dichiarazioni non risulta effettuata alcuna forma di controllo o verifica che ne attesti la conformità urbanistica, né è stata data comunicazione all'area vigilanza per la conseguente attività di polizia edilizia. Per gli abusi edilizi accertati, non sono stati adottati i provvedimenti conseguenziali previsti dalla legge, quali le ordinanze di demolizione ed acquisizione al patrimonio, né è stata esperita alcuna attività di controllo in ordine al rispetto da parte dei trasgressori delle ingiunzioni di sospensione dei lavori.

Inerzia e inefficienza hanno contraddistinto l'attività del comune anche nelle vicende sottoposte ad accertamento da parte della procura della Repubblica o nei casi in cui la Soprintendenza archeologica di Reggio Calabria ha invitato il sindaco ad adottare i conseguenti provvedimemiti di competenza per impedire la prosecuzione dei lavori abusivi.

Il livello di assoggettamento dell'ente alle scelte della locale organizzazione criminale è emerso anche nel settore dei lavori pubblici.

Per i numerosi casi esaminati le procedure di aggiudicazione non sono state ispirate a principi di correttezza e trasparenza.

Oltre al ricorso al frazionamento arbitrario dei lavori, omogenei per tipologia e categoria, volto ad eludere la normativa che prescrive per le opere superiori ad un determinato importo l'affidamento previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica, viene sottolineato che le procedure di gara seguite non corrispondono ad alcuna norma di legge o regolamento, in violazione anche del principio della concorsualità, teso a garantire il conseguimento delle migliori condizioni contrattuali per l'amministrazione. Difatti i bandi prevedono l'aggiudicazione a sorteggio, con una percentuale di ribasso già prevista del 10 per cento sull'importo a base d'asta, per cui le ditte non avrebbero dovuto indicare altro importo.

La mancata adozione di forme di pubblicità dei bandi ad eccezione della pubblicazione all'albo pretorio per otto giorni e l'assenza nei relativi fascicoli dei dati relativi al casellario giudiziale ed ai carichi pendenti contribuiscono altresì a suffragare l'ipotesi che si intendesse avvantaggiare anche particolari soggetti o ditte locali, alcuni dei quali molto vicini alle cosche mafiose operanti sul territorio.

Anche per quanto riguarda il rilascio di licenze commerciali rileva la carenza di attività di verifica da parte dell'amministrazione comunale. In tale settore la commissione ha eccepito irregolarità nel rilascio di concessioni alcune delle quali destinate a soggetti ritenuti contigui a cosche criminali.

Il disordine amministrativo-contabile, la disorganizzazione degli uffici comunali e la inadeguata gestione del personale che sono stati riscontrati nell'ente, oltre a determinare gravi disservizi, costituiscono, fra l'altro, *l'humus* favorevole ad ogni forma di interferenza.

L'organico del Comando dei Vigili urbani cui è demandata la vigilanza sul territorio è infatti del tutto carente. Oltre alle rappresentate inadeguatezze nell'attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio, è indicativo, in proposito, che dal maggio 2001 non sia stata rilevata alcuna violazione al codice della strada.

Analogamente gli uffici finanziari, presentano disfunzioni che appaiono particolarmente gravi in considerazione del procedimento di dissesto cui è stato sottoposto l'ente, non ancora conclusosi. Gli accertamenti effettuati presso l'ufficio tributi del comune hanno consentito di appurare che solo il trenta per cento dei cittadini versa i canoni relativi all'acqua, ai rifiuti solidi urbani e all'imposta comunale sugli immobili. Il mancato pagamento dei relativi canoni da circa quindici anni ha determinato una grave situazione debitoria cui solo recentemente il comune ha inteso far fronte con l'avvio di una procedura di recupero dei tributi evasi, a fronte dell'esposizione ad un secondo dissesto finanziario.

L'ingerenza dell'attività criminale nella cosa pubblica trova riscontro e conferma nell'inerzia che caratterizza la linea dell'amministrazione in carica, da cui non promana alcun segnale di concreta attenzione verso le esigenze primarie della collettività. Anzi il clientelismo, i favoritismi e il disordine che contraddistinguono l'attuale amministrazione hanno ingenerato perdita di prestigio e di credibilità delle istituzioni e, quindi, diffuso e acuto malcontento nella popolazione, che trova espressione nei numerosi esposti in cui si lamentano disservizi ed ingiusti privilegi.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.

La situazione riscontrata nel comune di Monasterace, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni, utilizzate per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica ed hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Il prefetto di Reggio Calabria, pertanto, con relazione del 28 luglio 2003, che qui si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

La descritta condizione di assoggettamento necessita che da parte dello Stato sia posto in essere un intervento mirato al ripristino della legalità mediante il recupero della struttura pubblica al servizio dei suoi fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Monasterace (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: Pisanu

03A12443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Roccaforte del Greco;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Roccaforte del Greco, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministero dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Maria Antonietta Licciardello: viceprefetto;

dott.ssa Natalia Ruggeri: viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Maria Cacciola: direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 262

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 16 aprile 2000, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Già l'ente, con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1996, era stato sciolto per infiltrazioni mafiose e la gestione straordinaria si è protratta fino alla primavera del 2000 a causa della mancata presentazione di candidature.

Invero, a seguito di un rapporto redatto dalle Forze dell'Ordine, che evidenziava la presenza nel territorio di due cosche contrapposte che se ne contendono il predominio, nonché in considerazione delle carenze riscontrate in alcuni settori dell'amministrazione, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto, con provvedimento in data 5 aprile 2003, l'accesso presso l'ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti tanto dalle competenti autorità investigative quanto dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva dell'accesso, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio e pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

In particolare dalla relazione di accesso emerge che la situazione delle consorterie criminose, alle quali persistentemente corrispondono settori dell'amministrazione comunale che garantiscono una sorta di collegamento istituzionale, non appare mutata rispetto al periodo in cui è stato adottato il decreto del 1996 di scioglimento per condizionamenti ed infiltrazioni mafiose.

È indicata, come segnale inquietante della permeabilità del civico consesso alla criminalità organizzata, la circostanza che molti tra i componenti del consiglio comunale risultano interessati da vicende giudiziarie, talune di rilevanza, per imputazioni con caratterizzazione associativa; altri hanno parentele dirette con pregiudicati. Risultano, inoltre, frequentazioni abituali con pregiudicati inseriti nelle organizzazioni criminali operanti sul territorio.

Anche con riferimento all'apparato burocratico vengono messe in evidenza le abituali frequentazioni di alcuni impiegati con personaggi ritenuti legati alle cosche dominanti. Per sopperire alle carenze di personale, la cui consistenza numerica è stata ridotta a seguito della rideterminazione della pianta organica conseguente al pregresso dissesto finanziario, l'amministrazione ha proceduto ad assunzioni temporanee connotate da profili di illegittimità. In particolare dette assunzioni, motivate dall'urgenza, sono state fatte senza attingere dalle liste dell'ufficio di collocamento ed ancora più significativa risulta la circostanza che la scelta sia ricaduta su persone con precedenti e pregiudizi penali, frequentazioni abituali e parentele dirette con pregiudicati, oltre che con alcuni amministratori locali.

Come ampiamente esposto nella relazione commissariale, il settore in cui emerge segnatamente l'utilizzo della pubblica amministrazione per personali tornaconti affaristici è quello relativo agli appalti dei lavori pubblici, che sono stati per la maggior parte dei casi affidati, anche impropriamente, con le procedure di somma urgenza. Detti appalti sono stati aggiudicati con ribassi irrisori e le offerte sono quasi sempre formulate dalle stesse poche ditte; in taluni casi sono state riscontrate carenze strutturali in edifici e lavori realizzati in difformità sia alle progettazioni sia alle risultanze dei libretti delle misure e della contabilità, regolarmente sottoscritti dai direttori dei lavori. Le informazioni acquisite dalla commissione confermano che quasi tutte le ditte che si sono aggiudicate lavori e forniture sono ritenute legate o quantomeno contigue ad organizzazioni mafiose.

Emblematico al riguardo risulta l'affidamento dei lavori di completamento di un centro polivalente. La vicenda, già oggetto di approfondita analisi nel procedimento che determinò il precedente scioglimento, investe scelte operate anche nel corso dell'attuale gestione amministrativa. In particolare detto appalto era stato affidato ad un'associazione temporanea di imprese nei confronti della quale la precedente commissione straordinaria aveva avviato le procedure di rescissione del contratto per gravi negligenze e difetti costruttivi. In seguito, i lavori di completamento sono stati affidati dall'amministrazione comunale ad una ditta che faceva parte del raggruppamento di imprese nei cui confronti si era proceduto alla rescissione contrattuale.

Anche per quanto riguarda i lavori di costruzione dell'acquedotto emergono irregolarità essendo stata disposta la liquidazione di uno stato di avanzamento lavori per opere non solo non conformi al progetto, ma neppure risultanti di fatto dal libretto delle misure e contabilità, che è a base della liquidazione. Peraltro l'amministrazione non risulta aver intrapreso alcuna iniziativa nei confronti della ditta aggiudicataria, che, di fatto, ha abbandonato l'esecuzione dei lavori.

Con riferimento ai lavori di consolidamento del centro urbano e della periferia è presumibile che le offerte, attese le modalità con cui sono pervenute - scritte con lo stesso carattere, spedite lo stesso giorno con numero di raccomandata progressivo - siano state previamente concordate.

Anche nel settore delle forniture di materiale edile, di cui detiene il monopolio una ditta il cui titolare è gravato da precedenti penali, si è proceduto all'indebito frazionamento della spesa al fine di eludere la procedura di evidenza pubblica. Analogamente è avvenuto per la fornitura di gasolio.

Emerge, altresì, un'attività gestionale dell'ente carente o addirittura inesistente come nel settore dell'edilizia privata, dove le domande di condono presentate non sono state mai esaminate, o nell'attività di vigilanza della polizia municipale.

La riscontrata modesta capacità di riscossione dei tributi locali mette, inoltre, in evidenza una diffusa illegalità e la generale inosservanza dei più elementari precetti normativi, e non consente peraltro all'ente, già dissestato finanziariamente, una ordinaria gestione delle proprie attività ed un miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi offerti dalla cittadinanza.

Tale quadro di diffuse disfunzioni, secondo quanto emerge dall'accesso esperito, risulta assecondato dalla carenza della dovuta attività di indirizzo e controllo da parte degli organi di governo, che nella gestione della cosa pubblica hanno di fatto privilegiato la cura di interessi estranei al perseguimento delle finalità pubbliche. Il clientelismo, i favoritismi ed il disordine amministrativo hanno ingenerato perdita di prestigio e di credibilità delle istituzioni.

La penetrazione dell'attività criminosa nell'ente ha favorito il consolidamento di un sistema di connivenze e collusioni che, di fatto, priva la comunità, delle fondamentali garanzie democratiche.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Roccaforte del Greco, la cui capacità di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalità

nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 7 agosto 2003, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Roccaforte del Greco (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Africo e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Africo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Africo;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Africo, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Africo (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott.ssa Giuseppina Valenti - viceprefetto;

dott. Tommaso Mondello - viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Giuseppa Sciara - direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 12 Interno, foglio n. 261

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Africo (Reggio Calabria), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Complesse indagini investigative condotte dai competenti organi hanno rilevato la presenza, nel territorio del comune, di una potente consorteria mafiosa, capeggiata da un noto pregiudicato al momento latitante, intesa a controllare il settore degli appalti pubblici e delle forniture di beni.

In considerazione di quanto sopra ed al fine di accertare la sussistenza di pericolo di infiltrazioni e di condizionamenti di tipo mafioso tali da inficiare la regolare gestione dell'ente, il prefetto di Reggio Calabria ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, avvalorano l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata e pongono in risalto come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una fitta ed intricata rete di amicizie e frequentazioni che lega gran parte degli amministratori con esponenti di spicco della potente cosca locale, a capo della quale opera il già citato pluripregiudicato; anche l'apparato burocratico è connotato da legami di alcuni dipendenti con soggetti appartenenti a detta consorteria.

Il coinvolgimento diretto di alcuni amministratori in procedimenti penali per reati di particolare gravità, come l'associazione a delinquere di stampo mafioso o delitti contro la pubblica amministrazione e contro il patrimonio, concorre a delineare un contesto fortemente connotato da illegalità diffuse.

Come ampiamente esposto nelle risultanze dell'accesso e parimenti posto in rilievo nel rapporto del prefetto di Reggio Calabria, cui si rinvia integralmente, la condizione di assoggettamento dell'ente agli interessi della locale organizzazione criminale si appalesa nella significativa vicenda concernente un dipendente, parente di un assessore, considerato organicamente inscritto nella locale cosca e, altresì, condannato nel 1996 per traffico di stupefacenti con la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici. Risulta emblematico che, nonostante il commissario prefettizio, al tempo reggente del comune, avesse costituito la commissione di disciplina per l'avvio del relativo procedimento, il predetto dipendente è stato riassunto in servizio dalla precedente amministrazione comunale, della quale faceva comunque parte l'attuale sindaco.

Le risultanze delle indagini hanno posto in luce come le azioni di penetrazione da parte della criminalità organizzata, funzionali al perseguimento dei propri illegittimi fini, si siano incentrate nel settore dei lavori pubblici e delle forniture.

In particolare, mediante l'affidamento con il criterio della somma urgenza e della trattativa privata diretta e multipla a ditte che risultano appartenenti a persone collegate ai circuiti malavitosi locali, l'attività gestionale dell'ente ha disatteso la finalità istituzionale del perseguimento di interessi pubblici. È stato infatti riscontrato il ricorrente affidamento di lavori con il metodo della somma urgenza pur in carenza dell'evento — eccezionale ed imprevedibile — che ne legittima l'utilizzazione, soprattutto nei lavori per la sistemazione della rete fognante, ripetutamente affidati alla stessa ditta la cui titolare è parente di un capo cosca locale.

Un ulteriore segnale di alterata funzionalità amministrativa, risoltasi nel favorire soggetti in certa misura legati alla criminalità organizzata, si rinviene nell'affidamento, ad una ditta vicina a circuiti malavitosi, dei lavori di pulizia, raccolta e trasporto sterpaglie del centro urbano, per i quali la giunta comunale ha fatto ricorso alla trattativa diretta pur trattandosi di un atto puramente gestionale e non ricorrendo, altresì, nella fattispecie gli estremi di urgenza.

Analoga anomalia è stata riscontrata dalla commissione nella procedura per la fornitura di alcuni beni; nella specie, pur trattandosi di atto tipicamente gestionale, il relativo provvedimento è stato adottato dalla giunta con indicazione della ditta fornitrice, il cui titolare, oltre ad essere gravato da pregiudizi penali, risulta inserito nella locale cosca.

Sintomatiche di una precaria condizione di funzionalità dell'ente sono l'insufficiente attività di vigilanza e contrasto dell'abusivismo edilizio, nonostante tale fenomeno sia molto frequente nel territorio, nonché l'esigua capacità di riscossione dei tributi. In tale ultimo settore, pur essendo stato programmato il recupero forzoso delle somme da introitare, non risulta che l'iniziativa abbia avuto un significativo seguito.

Il criterio d'imparzialità, che deve sorreggere la cura degli interessi pubblici, appare disatteso anche con riguardo alla procedura avviata per la ricerca di personale idoneo ad effettuare il servizio di assistenza domiciliare a portatori di handicap. Infatti, solo al momento della formazione della graduatoria tra coloro che avevano avanzato istanza sono stati individuati, da parte dell'amministrazione, i requisiti utili ai fini della formazione stessa.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento per effetto delle interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata che pregiudicano le fondamentali garanzie democratiche.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Africo, la cui capacità di determinazione risulta compromessa, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la sfiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 29 luglio 2003, che s'intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione di assoggettamento alle scelte delle locali organizzazioni criminali esige un intervento risolutore da parte dello Stato, finalizzato al ripristino della legalità ed al recupero della struttura pubblica ai propri fini istituzionali.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Africo (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 23 ottobre 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A12445

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 2003.

Aumento del contingente dei giovani da impiegare in Italia per l'anno 2003 in attività di servizio civile nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

Visto l'art. 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64, che demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione — con decreto da adottarsi ai sensi dell'art. 9, comma 2-*quater,* della legge 8 luglio 1998, n. 230 — della consistenza del contingente dei giovani ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4 della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 2 ottobre 2001, recante la «Determinazione del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed al connesso programma di verifiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2003 concernente, tra l'altro, la determinazione per l'anno 2003, del contingente dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64 del 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2003 concernente «Disciplina del contingente dei volontari da avviare all'estero e delle iniziative di servizio civile nazionale in occasione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 agosto 2001 con il quale il Ministro per i rapporti con il Parlamento è stato delegato ad esercitare i poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n. 230, e 6 marzo 2001, n. 64;

Considerato che, alla data odierna, sono stati pubblicati due bandi di selezione per l'anno 2003 rispettivamente per 10.929 e per 16.727 volontari, e che a seguito del primo sono stati effettivamente avviati al servizio civile 9.160 giovani, con un livello di copertura pari a circa l'84%;

Ritenuto necessario, pertanto, aumentare nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile il contingente dei volontari da impiegare in Italia;

Decreta:

Il contingente dei giovani da impiegare in Italia per l'anno 2003 in attività di servizio civile nazionale, individuato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2003, è elevato da 15.000 a 20.000 unità.

Roma, 24 settembre 2003

p. *Il Presidente:* GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2003
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 232

03A12327

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2003.

Spostamento dell'orario dell'estrazione del lotto nei giorni del 24 e 31 dicembre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti ministeriali in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle estrazioni del gioco del lotto, adottato con decreto del Ministro delle finanze 27 dicembre 1996, n. 691, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1997, che prevede la possibilità di effettuare più estrazioni per settimana;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, in base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, deve essere stabilita l'ora ed il giorno di chiusura della raccolta delle giocate, nonché il termine entro il quale i relativi dati devono affluire al sistema di automazione;

Visto l'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 29 ottobre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 26 febbraio 1958 e successive modificazioni in base al quale alle estrazioni del gioco del lotto sono abbinati i concorsi pronostici Enalotto;

Visto il D.D.G. n. 04/105635 del 20 novembre 2002 in base al quale le estrazioni del gioco del lotto dei giorni 24 e 31 dicembre 2002 sono state effettuate alle ore 18,30;

Decreta:

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2003 la raccolta del gioco del lotto terminerà alle ore 18 e le estrazioni saranno effettuate alle ore 18,30 e, comunque, non prima dell'avvenuto deposito delle matrici ottiche di tutte le ruote ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 218

03A12202

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 31 ottobre 2003.

Scioglimento di quindici società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, che prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 1º ottobre 2003;

Rilevato che per le cooperative sotto elencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Decreta:

Lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Elaiopolio cooperativo di Ginestra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Ginestra (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Dorsa A. in data 7 aprile 1958, iscritta al n. 316 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 169;

2) società cooperativa «Cooperativa Facchini Oppidana - Soc. coop. a r.l.», con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Sivilia in data 7 dicembre 1956, iscritta al n. 469 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 363;

3) società cooperativa «Produzione e lavoro agricola», con sede in Oppido Lucano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Maggio N. in data 25 maggio 1949, iscritta al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 483;

4) società cooperativa «I.R.T.E. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuratrabocchetti C., in data 11 giugno 1983, iscritta al n. 985 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 1638;

5) società cooperativa «Centrovendita Trecchinese Soc. coop. a r.l.», con sede in Trecchina (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Tortorella C., in data 10 ottobre 1988, iscritta al n. 74646 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2185;

6) società cooperativa «Latte Bosco Grande a r.l.», con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Zotta D.A., in data 13 marzo 1989, iscritta al n. 4337 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2199;

7) società cooperativa «Carasciate», con sede in Cancellara (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Zotta D.A. in data 17 aprile 1987, iscritta al n. 3757 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2022;

8) società cooperativa «Giovani Santa Filomena Soc. Coop. a r.l.», con sede in Laurenzana (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Simone B. in data 31 marzo 1988, iscritta al n. 4042 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, - BUSC n. 2090;

9) società cooperativa «Giovani Ecologi Filianesi Soc. coop. a r.l.», con sede in Filiano (Potenza), costituita per rogito notaio Simone B., in data 30 gennaio 1989, iscritta al n. 4312 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2207;

10) società cooperativa «Panda Soc. coop. a r.l.» con sede in Palazzo San Gervasio (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Fucci G. in data 10 ottobre 1990, iscritta al n. 1859 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2463;

11) società cooperativa «Consorzio area servizi Val S.N.A.M. Soc. coop. a r.l.», con sede in Senise (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Iaccarino G. in data 10 maggio 1994, iscritta al n. 82528 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2633;

12) società cooperativa «C.S.S. coop. servizi S. Angelo Le Fratte», con sede in Sant'Angelo le Fratte (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Iaccarino G. in data 27 febbraio 1995, iscritta al n. 13248 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2666;

13) società cooperativa «Power Tel Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Di Lizia A. in data 14 giugno 1999, iscritta al n. 16610 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 2889;

14) società cooperativa «Coop. Agrozoo Lucana - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Tortorella G. in data 10 agosto 2000, iscritta al n. 01443970767 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 3011;

15) società cooperativa «Arcom Service società consortile cooperativa a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Del Gaudio O. in data 27 gennaio 1994, iscritta al n. 82577 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza - BUSC n. 3148.

Potenza, 31 ottobre 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A12243

DECRETO 4 novembre 2003.

Sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Centerpul New a r.l.», in Milano.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2000, n. 449, che ha attribuito alle direzioni provinciali del lavoro la competenza dei procedimenti di sostituzione del liquidatore ordinario delle società cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visti il verbale d'ispezione ordinaria del 25 giugno 2001 e il verbale di accertamento, a seguito di diffida, in data 27 agosto 2001 nei confronti della società cooperativa «Centerpul New a r.l.», con sede legale in Milano, in liquidazione dal 3 febbraio 1994, dal quale risulta un eccessivo ritardo e un irregolare svolgimento della procedura di liquidazione;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante l'avvio del procedimento con il seguente esito: atti regolarmente notificati al liquidatore della cooperativa e preavviso di scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che alla data odierna nessuna opposizione è pervenuta sia dal liquidatore sia dall'ente che da terzi interessati;

Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative espresso all'unanimità nella riunione del 26 settembre 2002;

Decreta:

La sostituzione del liquidatore ordinario sig. Cascio Saverio, nominato con verbale di assemblea straordinaria del 3 febbraio 1994 della società cooperativa «Centerpul New a r.l.», sede legale in Milano, via Correggio n. 5, costituita per rogito notaio dott. Francesco Gallizia di Milano in data 17 giugno 1983, repertorio n. 12035, raccolta n. 1704, B.U.S.C. n. 11922/201461, registro società del tribunale di Milano n. 227640, vol. 6154, fasc. 40, codice fiscale e numero iscrizione al registro imprese n. 05084140150 e la nomina del nuovo liquidatore nella persona del prof. dott. cav. Pepe Agostino, nato a Milano il 7 luglio 1943, con studio in Vimodrone (Milano), via San Remigio n. 5.

Il compenso e il rimborso delle spese della procedura saranno a carico del bilancio della cooperativa e nel caso di mancanza o di insufficienza dell'attivo saranno a carico dell'erario.

Avverso il presente decreto può essere proposto ricorso al tribunale amministrativo regionale della Lombardia entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data della notifica per i destinatari del medesimo e dalla data della pubblicazione per chiunque vi abbia interesse, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine perentorio di centoventi giorni.

Copia del decreto è notificato al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, al liquidatore nominato e al liquidatore sostituito, al tribunale fallimentare competente, alla camera di commercio e alla prefettura di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 novembre 2003

Il dirigente reggente: CICCHITTI

03A12345

DECRETO 6 novembre 2003.

Ricostituzione del comitato provinciale INPS di Avellino per il quadriennio 2002-2006.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, ed in particolare l'art. 34, come modificato dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con cui è stata ridefinita la composizione del comitato provinciale I.N.P.S.;

Viste le circolari della Direzione generale della previdenza sociale div. III del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, numeri 31/89 e 33/89, rispettivamente del 14 aprile 1989 e del 19 aprile 1989, con le quali, a seguito dell'entrata in vigore della citata legge n. 88/1989, sono state fornite istruzioni agli uffici provinciali del lavoro in merito alla ricostituzione del predetto comitato provinciale I.N.P.S. sulla base della legge n. 88/1989;

Considerato che, per effetto della scadenza dei termini del pregresso quadriennio, si rende necessario provvedere alla ricostituzione del detto comitato secondo le nuove disposizioni contenute nell'art. 44 della legge n. 88/1989;

Considerato che, ai sensi del secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, i posti da attribuire ai rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei datori di lavoro, devono essere ripartiti tra i settori economici interessati all'attività dell'istituto in relazione allo sviluppo delle diverse attività produttive della provincia; all'entità delle forze di lavoro che vi sono impiegate e alle diverse rappresentanze in seno al consiglio di indirizzo e vigilanza;

Tenuto conto dell'esito degli accertamenti esperiti ai sensi dell'art. 35 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, fondati sugli elementi di valutazione acquisiti dalla locale camera di commercio, dalla prefettura e dall'I.N.P.S. di Avellino, atti a stabilire l'importanza ed il grado di sviluppo dei singoli settori produttivi nell'ambito della provincia;

Considerato che dai suddetti dati forniti da C.C.I.A.A. ed I.N.P.S., per quanto concerne i datori di lavoro prevalgono, nell'ordine, i settori industriale ed agricolo rispetto a quello artigianale e terziario; i settori commerciale, artigianale ed agricolo per quanto riguarda i lavoratori autonomi; i settori industriale, agricolo, commerciale ed artigianale per quanto riguarda i lavoratori dipendenti;

Considerato i dati concernenti la ripartizione della manodopera dipendente tra i vari settori produttivi, ammontante, complessivamente, a circa 100.000 unità;

Considerato che, ai sensi del terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, tuttora in vigore, gli undici rappresentanti dei lavoratori dipendenti (ivi compreso il rappresentante dei dirigenti di azienda), nonché i membri rappresentativi dei datori di lavoro (n. 3) e dei lavoratori autonomi (n. 3), devono essere nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Considerato che ai fini della effettiva attribuzione dei posti ai rappresentanti dei lavoratori, datori e lavoratori autonomi nell'ambito del ricostituendo comitato e a causa della limitatezza del loro numero, occorre accertare quali siano le associazioni sindacali più rappresentative e, pertanto, in assenza di specifiche norme di legge, occorre predeterminare i criteri di valutazione della maggiore rappresentatività;

Considerato che per la individuazione dei criteri selettivi della maggiore rappresentatività, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene insufficiente la valutazione del solo dato numerico afferente alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati dovendosi avere riguardo anche al grado di presenza degli interessi, proprio di uno specifico settore nell'ambito provinciale (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2000, n. 2315);

Considerato che in conformità al citato orientamento, la Direzione generale dei rapporti di lavoro - div. III dell'Amministrazione centrale ha ribadito, con nota prot. n. 13409/93 del 26 aprile 1993, che, in assenza di positive disposizioni normative, i criteri selettivi della maggiore rappresentatività devono essere tali da consentire un equo contemperamento tra i criteri ccdd. maggioritario (rappresentanza affidata ad un'unica associazione sindacale), proporzionale e pluralistico partecipativo (considerazione della specificità e rilevanza degli interessi espressi);

Considerato che, dunque, per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle associazioni sindacali, è necessario applicare i sottoelencati criteri di valutazione, individuati in sede ministeriale con le già menzionate circolari, ed identici a quelli imposti dalla legge sulla costituzione del CNEL, per il cui fine è parimenti richiesta la nomina di rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (cfr. art. 4, quinto comma, legge 30 dicembre 1986, n. 936):

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali nella provincia;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture sindacali;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi, integrativi, ed aziendali di lavoro;

d) consistenza rappresentativa in seno agli organismi collegiali provinciali;

e) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro rispettivamente presso la direzione provinciale del lavoro e l'amministrazione provinciale di Avellino;

f) consistenza del deposito presso la direzione provinciale del lavoro di Avellino, per l'autentica, di verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 del codice di procedura civile;

Rilevato che dalle risultanze istruttorie e dalla valutazione comparativa compiuta alla stregua dei succitati criteri e dei dati acquisiti dai predetti enti, sono state individuate come maggiormente rappresentative nella provincia di Avellino:

per i lavoratori dipendenti: le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL;

per i datori di lavoro: l'Unione irpina industriali (aderente alla Confindustria) e l'Unione provinciale degli Agricoltori (aderente alla Confagricoltura);

per i lavoratori autonomi: la Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.), la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A.), l'Unione dei commercianti, turismo e servizi (aderente alla Confcommercio); la Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.); la Confesercenti, l'ACAI e l'ASAI;

Visto il proprio decreto direttoriale n. 2142 del 20 giugno 2002 con cui questa direzione aveva già provveduto alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino per il quadriennio 2002-2006;

Visto il ricorso n. 2575/2002 proposto dall'UIL di Avellino al TAR Campania sezione di Salerno in data 5 ottobre 2002 contro la direzione provinciale del lavoro di Avellino, il Ministero del lavoro e politiche sociali e la CISAL di Avellino, in merito alla ripartizione dei posti tra le organizzazioni sindacali che devono risultare presenti in seno al comitato provinciale INPS;

Vista l'ordinanza n. 220/2003 del 20 febbraio 2003 del TAR per la Campania - Sez. di Salerno - con la quale è stato disposto che «l'Amministrazione riesamini il provvedimento impugnato alla luce dei motivi di ricorso, in contraddittorio con le parti interessate, impregiudicato, nelle more, la funzionalità dell'organo»;

Visto il verbale di riunione del 27 marzo 2003 di tutte le organizzazioni sindacali dei prestatori di lavoro facenti parte del Comitato provinciale I.N.P.S. di Avellino (CGIL, CISL, UIL, UGL, CISAL) per il riesame in contraddittorio del decreto direttoriale n. 2142 del 20 febbraio 2002;

Preso atto delle dichiarazioni delle parti interessate ed in particolare della CGIL, CISL e UGL che hanno ritenuto «la loro partecipazione a questa riunione superflua e irrilevante in quanto le parti interessate al riesame, sempre nell'ambito dei parametri ministeriali già prefissati, sono da individuare soltanto nella UIL e nella CISAL», avendo tutte le altre organizzazioni sindacali mantenuto lo stesso numero di componenti nel corrente quadriennio (2002-2006) rispetto a quello precedente (1998-2002) a differenza di quanto verificatosi nei confronti della UIL, la cui rappresentatività è diminuita di una unità, contestualmente assegnata alla CISAL;

Ritenuto, in contrario avviso al parere espresso da CGIL, CISL, UGL nel summenzionato incontro, che per effetto del riesame ordinato dal TAR Campania, la nuova istruttoria debba dare luogo ad una verifica globale della consistenza effettiva della rappresentatività di tutte le associazioni sindacali interessate alle nomine, ivi comprese quelle apparentemente non controinteressate rispetto alla ricorrente UIL;

Riesaminato pertanto, nel senso disposto dall'ordinanza TAR, il provvedimento di questa direzione n. 2142 del 20 giugno 2002, fermi restando i sette parametri ministeriali di cui all'impugnato decreto n. 2142, attualmente ridotti a sei a causa dell'accorpamento in un unico criterio delle vertenze individuali, plurime e collettive (indicato *sub-e),* così come proposto dalla ricorrente UIL;

Tenuto conto del parere manifestato dalla direzione regionale del lavoro di Napoli con nota n. 4803 del 20 giugno 2002 «in ordine alla correttezza e regolarità della procedura seguita da codesta Direzione provinciale del lavoro per la rilevazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini della ricostituzione dell'organismo collegiale in oggetto citato; regolarità e correttezza che, a parere di questa Direzione regionale, rinvengono dall'accertata scrupolosa osservanza delle disposizioni ministeriali fin qui impartite in materia.»;

Esaminati di seguito i singoli motivi di ricorso con particolare riferimento agli ulteriori parametri individuati dalla ricorrente rispetto a quelli ministeriali fino ad oggi mai messi in discussione e/o impugnati:

1. «In primo luogo non è dato comprendere per quale motivo non sia stato inserito, quale criterio di rappresentatività, la presenza della UIL e delle altre organizzazioni sindacali all'interno delle RR.SS. unitarie»;

A proposito di tale nuovo parametro che la UIL pretenderebbe sia inserito tra quelli in grado di dare contezza del livello di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in provincia, questa direzione fa presente che la sola provincia di Avellino, pur non risultando certamente tra quelle a più alta densità di sviluppo produttivo in Italia, conta, secondo i recenti dati pubblicati dalla locale camera di commercio (cfr. «Economia Irpina» n. 1-2/2003), ben 4798 attività produttive tra le aziende manifatturiere, 4521 attività edili, 14442 aziende agricole, 10184 esercizi commerciali, senza contare le aziende, di pur rilevante portata, presenti nei settori della distribuzione di energia, acqua, gas, in quello dei trasporti, delle poste e telecomunicazioni, dello smaltimento di rifiuti, di informatica, tra le quali, complessivamente considerate, se ne contano oltre 1000 (secondo i dati ufficiali e pubblici provenienti dal suddetto organismo). Se appare quindi inattuabile

la possibilità per questo ufficio di procedere al conteggio dei rappresentanti sindacali presenti nelle aziende dell'avellinese (che pure è una realtà produttiva relativamente modesta), ciò è a maggior ragione vero per zone a sviluppo produttivo assai più elevato; sicché è evidente come tale criterio di valutazione non potrebbe in nessun caso essere annoverato dall'amministrazione centrale tra i parametri generali sopra indicati, atteso l'ovvio obiettivo di individuare dei criteri di omogenea applicabilità su tutto il territorio nazionale. Peraltro la ricorrente stessa è ben al corrente della difficoltà di reperimento di tali elementi atteso che in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata a questo ufficio, proprio tale associazione sindacale è stata in grado di quantificare il suo livello di rappresentatività in seno alle R.S.U. «soltanto» in 115 aziende circa (senza tenere in considerazione tutto il settore pubblico che, evidentemente, ai fini della costituzione di una commissione I.N.P.S., non presenta alcun rilievo), omettendo di fornire i dati relativi alle aziende del settore chimico, della carta, della stampa, della cultura, del credito, ecc. ... Ed ancora, giacché i dati su cui fondare la valutazione sul grado di rappresentatività delle singole sigle sindacali si concretizzano, comunque, in una serie di numeri, è ovvio che, in carenza della possibilità di procedere ad una verifica azienda per azienda della fondatezza di quelli riferiti dai sindacati, certamente l'istruttoria demandata alla competenza di questo ufficio non può basarsi su elementi (come visto, peraltro anche incompleti), forniti esclusivamente dai soggetti direttamente interessati a conseguire la maggiore rappresentatività possibile all'interno delle commissioni. Nondimeno, il livello di rappresentatività delle sigle sindacali nelle R.S.U. e delle R.S.A. è un dato che può ritenersi in gran parte soddisfatto con l'applicazione del 1° e 3° parametro ministeriale citati. In riferimento a questi ultimi, l'istruttoria ha dato il seguente esito:

per il criterio *sub-a)* e cioè la consistenza del numero degli iscritti: CGIL: 22155, pari al 22,87%; CISL: 44723, pari al 46,17%; UIL: 17840, pari al 18,42%; UGL: 6153, pari al 6,35%; CISAL: 6000 pari al 6,19%;

per il criterio *sub-b)*, riferentesi all'ampiezza e diffusione delle strutture sindacali in provincia (per la quantificazione delle quali si è tenuto conto dei dati forniti dalla Prefettura di Avellino): CGIL: 19 sedi (44,19%); CISL: 8 (18,6%); UIL: 8 (18,6%); UGL: 5 (11,63%); CISAL: 3 (6,98%);

per il criterio *sub-c)* relativo alla partecipazione alla formazione e stipula dei contratti collettivi: CGIL: 8 (38,09%); CISL: 9 (42,86%); UIL: 3 (14,29%); UGL: 1 (4,76%); CISAL: 0;

2. «In secondo luogo non è dato comprendere perché si siano valutate distinte le vertenze individuali e plurime dalle vertenze collettive».

Questa direzione afferma che la distinzione tra le due tipologie di vertenze è determinata esclusivamente dalla diversità dei soggetti istituzionali che le gestiscono, i quali sono, rispettivamente, la direzione provinciale del lavoro e l'amministrazione provinciale come previsto dal decreto legislativo n. 469/1997 di conferimento di funzioni statali alle regioni e quindi alle province. In ogni caso, i relativi dati confluiscono sempre in un unico risultato di cui, a conclusione della istruttoria, e per effetto della somma tra controversie individuali, plurime e collettive (ora criterio *sub-e)*) si fornisce l'esito: CGIL: 262 vertenze (38,93%); CISL: 184 (27,34%); UIL: 54 (8,02%); UGL: 73 (10,85%); CISAL: 100 (14,86%);

3. «In terzo luogo non è dato comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della rappresentatività la risoluzione delle vertenze individuali e plurime di lavoro presso la sola direzione provinciale del lavoro. (...). Ed ancora, non è dato comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della rappresentatività la risoluzione delle vertenze collettive di lavoro presso la sola amministrazione provinciale».

A tale proposito questa Direzione afferma che il deposito presso la DPL e presso l'Amministrazione provinciale dei verbali di risoluzione delle vertenze (oltre a rendere questi ultimi immediatamente esecutivi) ha proprio la natura di pubblicizzare le controversie sia dal punto di vista normativo ma soprattutto sotto l'aspetto economico, al fine di determinare con certezza l'imponibile contributivo da assoggettare alle assicurazioni sociali obbligatorie ed evitare altresì possibili elusioni contributive e fiscali. Tra l'altro, le sedi presso cui possono svolgersi siffatte controversie sono molteplici ed estremamente frammentate tra un gran numero di sigle (Unione industriali, Associazione costruttori edili, Confapi, Coldiretti, Unione Agricoltori, Acai, Confartigianato, Confcommercio, Asai, Cna, ed altri), sicché, pur senza alcuna intenzione di sminuire la reale entità del grado di rappresentatività di un qualche sindacato, si impone la necessità di circoscrivere le sedi istituzionali da prendere in considerazione. Tuttavia, anche in questo caso, allo scopo di garantire l'esatta ottemperanza alla citata ordinanza del TAR Campania, questa Direzione ha effettuato un'ulteriore, per quanto tuzioristica, verifica, fondata sulle doglianze della ricorrente UIL, invitando le maggiori associazioni sindacali datoriali a fornire il numero di vertenze, individuali, plurime e collettive, eventualmente svoltesi dinanzi a loro nell'anno di riferimento. A tale richiesta, le organizzazioni interpellate che hanno inteso darvi un seguito, hanno tutte univocamente risposto di avere comunque, sempre provveduto a depositare presso la direzione provinciale del lavoro le transazioni da loro effettuate;

4. «In quarto luogo non è dato comprendere per quale motivo si sia ritenuta valutabile ai fini della rappresentatività il deposito di verbali di conciliazione presso la sola Direzione provinciale del lavoro».

Questa Direzione afferma che il deposito presso di sé dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale ex art. 411 codice di procedura civile, oltre ad assolvere le funzioni di controllo e autentica della firma depositata dei rappresentanti sindacali, ha la natura di pubblicità ai fini descritti nel precedente terzo punto. In realtà, proprio le organizzazioni sindacali, benché consapevoli dell'importanza, soprattutto sotto il profilo del giudizio

sulla rappresentatività, dell'adempimento del deposito, non sempre osservano a tal fine un comportamento «diligente», e di conseguenza non possono né dolersi della considerazione solo parziale di un fattore di valutazione, la cui misura risulta essere nella loro piena disponibilità, e neppure imporre alla DPL una, quantomeno, problematica ricerca tra le più svariate sedi istituzionali. In ogni caso, per effetto dell'applicazione del criterio *sub-f)*, l'istruttoria ha fornito i seguenti risultati: CGIL: 169 verbali, pari al 36,66%; CISL: 213 (46,2%); UIL: 48 (10,41%); UGL: 21 (4,56%); CISAL: 10 (2,17%);

5. Infine: «Non è dato comprendere come siano stati valutati per la UIL i criteri *sub a) b) c)* e *d)* indicati a pag. 2 dell'impugnato decreto. E soprattutto non è dato comprendere come siano stati valutati tali criteri per le varie organizzazioni sindacali»;

Questa direzione afferma che i dati numerici, per tutte le organizzazioni sindacali, relativi al criteri *sub a)* e *b)* sono stati acquisiti tramite la locale prefettura; i dati relativi al criterio *sub-c)* sono quelli acquisiti agli atti dell'ufficio e relativi ai contratti integrativi provinciali e aziendali depositati presso questa direzione provinciale del lavoro in applicazione delle leggi n. 402/1996 e n. 135/1997 nonché della circolare ministeriale n. 139/1996 e della nota ministeriale n. 3037 del 16 aprile 1997; i dati relativi al criterio *sub-d)* sono stati acquisiti con specifiche richieste alla locale camera di commercio, all'INPS, all'amministrazione provinciale ed integrati con quelli esistenti agli atti d'ufficio (trattasi quindi di dati certi, oggettivi, provenienti da fonti istituzionali). Invero, per la quantificazione di tale ultimo parametro (criterio *sub-d)*), questa direzione ha provveduto a rideterminare, con i risultati appresso indicati, i valori assoluti e percentuali relativi al livello di partecipazione di tutte le organizzazioni sindacali provinciali agli organismi collegiali, inserendo nei conteggi i dati concernenti la presenza delle stesse ad una più vasta pletora di commissioni (individuate tra quelle proposte della ricorrente UIL), rispetto a quelle considerate nell'istruttoria del primo provvedimento: CGIL: 7 rappresentanti per un valore percentuale pari a 17,95%; CISL: 15,33 rappresentanti pari a 39,32%; UIL: 9, pari al 23,08%; UGL: 5,33 pari al 13,67%; CISAL: 2,33 pari al 5,98% (il numero decimale si spiega in ragione della circostanza che in alcune commissioni un unico soggetto rappresenta più sindacati; es.: se un membro rappresenta 3 sindacati, a ciascuno di essi viene attribuito il punteggio di 0,33);

Preso atto che l'esito della nuova istruttoria successiva all'ordine di riesame disposto dal TAR Campania, ha fornito i risultati percentuali (perc. complessiva diviso per il num. criteri = percentuale media) di seguito specificati:

per i lavoratori dipendenti:

CGIL: 33,11%;

CISL: 36,75%;

UIL: 15,47%;

UGL: 8,64%;

CISAL: 6,03%;

per i datori di lavoro:

Unione industriali (Confindustria): 55,99%;

Unione prov. agricoltori (Confagricoltura): 34,25%;

CONFAPI: 7,94%;

FCBCC: 1,82%;

per i lavoratori autonomi:

Federazione provinciale coltivatori diretti (CC.DD.): 19,97%;

Unione commercianti (Confcommercio): 42,62%;

Confederazione nazionale artigianato (C.N.A.): 10,74%;

Confederazione italiana agricoltori (C.I.A.): 15,25%;

Confesercenti: 1,52%;

Associazione cristiana artigiani italiani (A.C.A.I): 3,09%;

ASAI - Confartigianato: 2,37%;

Confcooperative: 1,78%;

C.A.S.A.: 1,11%;

Unione irpina artigiani: 0,79%;

CLAAI: 0,76%;

Tenuto conto che, sulla base delle indicate percentuali e delle espletate valutazioni comparative, la maggiore rappresentatività delle sopraindicate organizzazioni, in relazione al numero dei posti disponibili, può suddividersi secondo le seguenti proporzioni:

per i lavoratori dipendenti (10 membri, oltre a quello nominato di diritto dalla CIDA): i risultati sono determinati dalla ripartizione dei 10 membri in base alle percentuali medie innanzi indicate, tenendo conto, altresì, dell'ordinario criterio dell'arrotondamento per eccesso o per difetto:

CISL: 4 membri (3,675)

CGIL: 3 membri (3,311)

UIL: 1 membro (1,547)

UGL: 1 membro (0,864)

CISAL: 1 membro (0,603)

CIDA: 1 membro (per quest'ultima associazione, riguardante i dirigenti d'azienda, vi è espressa riserva di legge);

per i datori di lavoro (3 membri):

Unione irpina industriali: 2 membri;

Unione provinciale degli agricoltori: 1 membro;

per i lavoratori autonomi (3 membri):

Federazione provinciale coltivatori diretti: 1 membro;

Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (C.N.A.): 1 membro;

Unione dei commercianti: 1 membro;

Preso atto, quindi, che la riconsiderazione dei dati sopra specificati in dettaglio, non ha modificato in modo sostanziale le percentuali di rappresentanza della UIL e della controinteressata CISA.L nonché quelle delle altre organizzazioni sindacali che devono comporre il Comitato;

Verificata pertanto, anche l'assenza di errori materiali e/o calcolo nel giudizio sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali espresso dall'impugnato decreto, tali da alterare il numero dei componenti già individuati per ogni singola organizzazioni sindacali;

Viste le designazioni pervenute dalle predette organizzazioni sindacali;

Tutto ciò premesso;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Avellino è ricostituito per il quadriennio 2002-2006, con la seguente composizione:

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

1) sig. Somma Vincenzo - CISL;
2) sig. Cafazzo Donato - CISL;
3) sig. Melchionna Mario - CISL;
4) sig. Antonaccio Emilio - CISL;
5) sig. Rusolo Raffaele - CGIL;
6) sig. De Nicolais Liberator - CGIL;
7) sig. Mattia Pasquale - CGIL;
8) sig. Preziosi Andrea - UIL;
9) sig. Montano Vincenzo - UGL;
10) sig. Canarino Gerardo - CISAL;
11) sig. Arbucci Vincenzo - CIDA;

in rappresentanza del datori di lavoro:

12) sig. Maioli Giacinto - Unione industriali;
13) sig. Ventre Crescenzo - Unione industriali;
14) sig. Anchinico Marco - Confagricoltura;

in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

15) sig. Vece Giulio - CC.DD.;
16) sig. La Stella Oreste - Confcommercio;
17) sig. Valentino Carminantonio - C.N.A.;

membri di diritto:

18) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
19) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
20) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.

Art. 2.

Ai fini della composizione delle commissioni speciali lavoratori autonomi, previste dall'art. 46, comma 3 della legge n. 88/1989, sono nominati:

Per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (8 membri):

1) sig. Vece Giulio (Presidente) - CC.DD.;
2) sig. Saccone Felice - CC.DD.;
3) sig. Contento Giovanni - CC.DD.;
4) sig. Renzulli Michele - C.I.A.;
5) sig. Pagliuca Giuseppe - C.I.A.

Membri di diritto:

6) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
7) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.

Per la categoria degli esercenti attività commerciali (8 membri):

1) sig. La Stella Oreste (Presidente) - Confcommercio;
2) sig. Antoniello Domenico - Confcommercio;
3) sig. Festa Errico - Confcommercio;
4) sig. Carchia Aurelio - Confcommercio;
5) sig. Lepore Mariano - Confesercenti.

Membri di diritto:

6) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
7) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.

Per la categoria degli artigiani (8 membri):

1) sig. Valentino Carmine Antonio (Presidente) - C.N.A.;
2) sig. Egidio Gerardo - C.N.A.;
3) sig. Petoia Antonio - C.N.A.;
4) sig. Limone Adolfo - C.N.A.;
5) sig. Mocella Vito - A.S.A.I.

Membri di diritto:

6) direttore p.t. della direzione provinciale del lavoro di Avellino;
7) direttore p.t. della ragioneria provinciale dello Stato;
8) direttore p.t. della sede I.N.P.S. di Avellino.

Art. 3.

La commissione speciale lavoratori dipendenti (17 membri), prevista dall'art. 46, comma 2, della legge n. 88/1989 è composta dai membri dal n. 1 al n. 14 e dal n. 18 al n. 20 indicati nel precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni da detta pubblicazione.

Avellino, 6 novembre 2003

Il direttore provinciale: D'ARGENIO

03A12295

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 6 ottobre 2003.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comune di Poggibonsi.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1º marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002, del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, dell'11 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 5 dell'8 gennaio 2003, del 13 dicembre 2002 in corso di pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 16 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2003, del 17 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 18 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 2003, del 19 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 20 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 27 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 13 febbraio 2003, del 7 marzo 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 dell'8 aprile 2003, del 23 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 137 del 16 giugno 2003, del 26 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 27 maggio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 dell'8 luglio 2003, del 24 luglio 2003 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e del 28 agosto 2003 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Poggibonsi, in provincia di Siena, prot. n. 16702 dell'8 luglio 2003, con la quale vengono trasmesse le lettere inviate dall'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo certificanti i dati meteo registrati presso la stazione sita nella località di Montemorli, facente parte del territorio del comune di Poggibonsi stesso;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota prot. n. UDA/2003/2032 del 6 agosto 2003, dalle quali risulta che in sede di compilazione della

tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Poggibonsi, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Poggibonsi vanno attribuiti 1984 gradi-giorno, con il mantenimento della zona climatica da D;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissate nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Poggibonsi, in provincia di Siena, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
SI	D	1984	116	Poggibonsi

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2003

Il Ministro: MARZANO

03A12291

DECRETO 13 ottobre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Sirio società cooperativa a responsabilità limitata», in Como, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione in data 2 ottobre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sirio società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Como (codice fiscale n. 02461600138), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Fasana Giuseppe, nato a Como il 28 giugno 1959 ed ivi domiciliato in via Alessandro Volta n. 60, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12241

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.S. - Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.», in Bussolengo, in liquidazione coatta.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 25 novembre 2002 con il quale l'avv. Rossana Volpe è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.O.S. - Centro operativo servizi società cooperativa a r.l.» (codice fiscale n. 02442610230), con sede in Bussolengo (Verona), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 8 maggio 2002;

Constatata la rinuncia all'incarico del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Angelo Bertagna, nato a Nogara (Verona) il 10 marzo 1946 e residente in Zevio (Verona), via Pio XII n. 58, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Rossana Volpe che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12234

DECRETO 13 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.B. società cooperativa agricola a r.l.», in Belfiore, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto direttoriale in data 25 novembre 2002, con il quale l'avv. Rossana Volpe è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «C.A.B. società cooperativa agricola a r.l.» (codice fiscale n. 01862650239), con sede in Belfiore (Verona), in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto ministeriale in data 16 maggio 2002;

Constatata la rinuncia all'incarico del nominato commissario;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Angelo Bertagna, nato a Nogara (Verona) il 10 marzo 1946 e residente in Zevio (Verona), via Pio XII n. 58, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Rossana Volpe che ha rinunciato all'incarico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12235

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.PRO.A.», in Ostellato, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1990 con il quale la società cooperativa «CO.PRO.A.», con sede in Ostellato (Ferrara) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e i signori dott. Giovanni Biagi, dott. Nicola Zanardi e rag. Santo Laganà ne sono stati nominati commissari liquidatori;

Vista la nota in data 7 ottobre 2003 con la quale viene comunicato il decesso del rag. Santo Laganà;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Patrizia Marin, nata a Castelfranco Veneto (Treviso) il 10 marzo 1968, ivi domiciliata in piazza Europa Unita n. 5/3, è nominata, ad integrazione della terna, commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Santo Laganà, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12233

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa di vigilanza ed investigazione a responsabilità limitata - Cooperpol città di Crotone», in Crotone, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa di vigilanza ed investigazione a responsabilità limitata - Cooperpol città di Crotone», con sede in Crotone (codice fiscale n. 01455440790), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Pasquale Persico ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 11 giugno 2003 con la quale il nominato commissario non ha accettato l'incarico;

Constatata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Domenico Sirianni, nato a Strongoli il 2 agosto 1965, con studio in Crotone via XXV Aprile, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Pasquale Persico.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12236

DECRETO 20 ottobre 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «ACE Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», in Acerenza, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 2003 con il quale la società cooperativa «ACE Coop Agresta - Consorzio fra cooperative per la produzione di aceto», con sede in Acerenza (Potenza), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Cinzia Loperfido ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 9 giugno 2003 con la quale il nominato commissario ha rinunciato all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunciatario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in Vulture (Potenza) il 25 dicembre 1973, ivi domiciliato in Largo Oberdan n. 26, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione della dott.ssa Cinzia Loperfido, rinunciataria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A12237

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.-CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 24 novembre 2003;

Considerato che la regione Campania con nota del 1º agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/l, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003 e 19 giugno 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12232

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1º luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», con decreto del 29 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 3 dicembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66863;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 29 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia», coordinate da un comitato all'uopo costituito presso l'assessorato agricoltura parchi e foreste della regione Liguria, con decreto 29 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riviera Ligure» riferita all'olio extravergine di oliva

registrata con il regolamento della Commissione CE n. 123/97 del 23 gennaio 1997, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1º luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 dicembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 29 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12238

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1º luglio 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con decreto del 21 dicembre 1999, è stata prorogata fino al 29 novembre 2003;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 dicembre 2002, protocollo numero 66849;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 dicembre 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma», con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, con decreto 21 dicembre 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sabina» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 29 novembre 2002, 8 aprile 2003 e 1º luglio 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 novembre 2003.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12239

DECRETO 28 ottobre 2003.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Teatine» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto 1º luglio 2003 con il quale la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», con decreto del 13 luglio 2000, è stata prorogata di centoventi giorni a far data dal 31 luglio 2003;

Considerato che la regione Abruzzo, con nota del 3 marzo 2003 ha comunicato di aver deliberato il rinnovo della designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», con sede in Chieti, via G. B. Vico n. 3, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerato che il predetto organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», ha predisposto il piano dei controlli per la denominazione di origine protetta «Colline Teatine» riferita all'olio extravergine di oliva, adottando lo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 marzo 2003, protocollo n. 61512;

Considerato che il Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-IGP non ha ancora potuto esaminare il predetto piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Colline Teatine» riferita all'olio extravergine di oliva;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Colline Teatine» riferita all'olio extravergine di oliva, anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo;

Considerata la necessità di consentire al Gruppo tecnico di valutazione organismi privati DOP-LGP di esaminare il predetto piano dei controlli;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Chieti», con sede in Chieti, G. B. Vico n. 3, con decreto 13 luglio 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Colline Teatine» riferita all'olio extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreto 1º luglio 2003, è ulteriormente prorogata fino al rinnovo dell'autorizzazione al predetto organismo di controllo che avverrà con apposito decreto ministeriale.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 luglio 2000.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A12240

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 17 ottobre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'avvio di nuove linee di sviluppo delle procedure telematiche, l'ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 17 ottobre 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 2406/2003/PRA del 7 ottobre 2003.

La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Lecce ha autorizzato la chiusura al pubblico dell'ufficio con nota prot. n. 1537/2003 del 14 ottobre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 ottobre 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A11811

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 17 ottobre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'avvio di nuove linee di sviluppo delle procedure telematiche, l'ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 17 ottobre 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 2143/12B del 14 ottobre 2003.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce ha autorizzato la chiusura al pubblico dell'ufficio con nota prot. n. 1538/2003 del 14 ottobre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 ottobre 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A11812

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 17 ottobre 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa dell'avvio di nuove linee di sviluppo delle procedure telematiche, l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso al pubblico nella giornata del 17 ottobre 2003.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. 4/1579 del 19 settembre 2003.

La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari ha autorizzato la chiusura al pubblico dell'ufficio con nota prot. n. 14023 del 24 settembre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 21 ottobre 2003

Il direttore regionale: DI GIUGNO

03A11813

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa in data 24 ottobre 2003, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 97/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa in data 24 ottobre 2003, intera giornata per sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12096

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena in data 24 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 99/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena in data 24 ottobre 2003, intera giornata per sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12109

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 95/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12110

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Grosseto.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Grosseto in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 90/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Grosseto in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12111

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia in data 24 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 93/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia in data 24 ottobre 2003, intera giornata per sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12112

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 24 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 87/7/2003 in data 2 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 24 ottobre 2003, intera giornata per sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12113

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 27 ottobre 2003, intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 91/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12114

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 96/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pisa in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12115

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 98/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12116

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 89/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lucca in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12119

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia dell'entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 93/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12120

PROVVEDIMENTO 28 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia dell'entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 99/7/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Siena in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 28 ottobre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12121

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa in data 27 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 483/2003 in data 22 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Genova ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Massa in data 27 ottobre 2003, intera giornata per interventi tecnici (sostituzione dei server per la gestione dei dati locali).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 novembre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12117

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 24 ottobre 2003 - intera giornata.

Motivazioni: la disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 92/7/2003 in data 28 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze in data 24 ottobre 2003, intera giornata per sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 3 novembre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12118

PROVVEDIMENTO 3 novembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Parma, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia, nel giorno 24 ottobre 2003, cosi come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

I P.R.A. citati, causa sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali di categoria, gli sportelli al pubblico sono rimasti chiusi per l'intera giornata del 24 ottobre 2003.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1).

Bologna, 3 novembre 2003

Il direttore regionale: ROSSI

03A12200

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 24 ottobre 2003, intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 94/7/2003 in data 29 ottobre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Prato in data 24 ottobre 2003, intera giornata per sciopero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 4 novembre 2003

Il direttore regionale: PARDI

03A12292

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2003.

Modifica al decreto 15 settembre 2000 di autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale da parte del centro di assistenza fiscale CAF-Imprese, denominato «Servizi unione S.r.l. - C.A.F. Imprese» in sigla «Servizi UCTS - C.A.F. Imprese S.r.l.», in Trento.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DI TRENTO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

La società centro di assistenza fiscale «Servizi unione S.r.l. - C.A.F. Imprese» con sede in Trento, via Solteri, 78 - codice fiscale e partita IVA 01347140228 iscritta al numero 70 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, continua l'esercizio dell'attività di assistenza fiscale alle imprese con la denominazione «Servizi imprese - CAF S.r.l.» in sigla «Servizimprese S.r.l.».

Motivazioni.

Il presente atto dispone la modifica della denominazione sociale del C.A.F. sopraindicato in quanto la società ha, in data 22 luglio 2003, comunicato che con assemblea straordinaria del 30 dicembre 2002 ha modificato la propria ragione sociale.

La variazione apportata all'atto costitutivo della società è prevista dall'art. 9, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e va annotata nell'albo dei C.A.F. per le imprese.

Normativa.

Decreto ministeriale 28 dicembre 2000, art. 3, comma 1, di attribuzione delle funzioni alle agenzie fiscali.

Decreto direttoriale 12 luglio 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate, di attribuzione delle funzioni alle strutture di vertice.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, di disciplina dei centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti.

Trento, 5 novembre 2003

Il direttore provinciale: PIZZATO

03A12290

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 31 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato ed irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Isernia.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL MOLISE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Ministero delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con il quale dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante per il contribuente;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003, prot. n. 17500/2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione, a far data dal 1° marzo 2003, delle direzioni regionali e la contestuale cessazione delle direzioni compartimentali;

Vista la nota prot. n. 68860 del 13 ottobre 2003 dell'ufficio provinciale di Isernia, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo dell'irregolare funzionamento nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2003 dei servizi;

Accertato che tale mancato funzionamento è da attribuirsi alla presenza di virus nel server, provocando il fermo totale dell'ufficio per le attività catastali e quindi di svolgere i propri compiti istituzionali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che, con nota n. 112 del 17 ottobre 2003, ha espresso parere favorevole in merito;

Decreta:

È accertato il mancato ed irregolare funzionamento dei servizi catastali relativi all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio di Isernia, nei giorni 7, 8 e 9 ottobre 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 31 ottobre 2003

Il direttore regionale f.f.: DI DONATO

03A12299

DETERMINAZIONE 6 novembre 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento per i servizi catastali e per il servizio di accettazione delle formalità del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio di Aosta. (Determinazione n. 618/2003).

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionarnento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto ii decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertato il mancato funzionamento del reparto catastale di questo ufficio dal giorno 23 ottobre 2003 al giorno 29 ottobre 2003 a causa di un guasto delle apparecchiature installate presso il C.E.D.;

Accertato inoltre il mancato funzionamento dell'accettazione delle formalità presso il servizio di pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II.) di questa Agenzia del territorio nel giorno 24 ottobre 2003 a causa di uno sciopero indetto dalle OO.SS.;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale non riconducibili a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visti i pareri dell'ufficio del Garante del contribuente espressi con note datate 5 novembre 2003 prot. n. 235/2003 e n. 236/2003;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento del reparto catastale dal giorno 23 ottobre 2003 al giorno 29 ottobre 2003 e del servizio di accettazione delle formalità del servizio di pubblicità immobiliare di Aosta per il giorno 24 ottobre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 6 novembre 2003

Il direttore regionale: GAIARSA

03A12293

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003.

Chiarimenti in merito alla redazione dei bandi di gara di appalto concorso e di concessione lavori pubblici. (Determinazione n. 16/2003).

Riferimento normativo: art. 91 decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la legge quadro sui lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

PREMESSO:

L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposta, ha riscontrato nei bandi di gara relativi ad appalti concorso ed a concessione di lavori pubblici pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana frequenti casi di non corretta applicazione dell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 e successive modificazioni nella parte in cui questo prescrive l'obbligo di specificare, nei suddetti bandi di gara, gli «elementi» ed i relativi «pesi» o «punteggi» necessari per individuare l'«offerta economicamente più vantaggiosa».

Successivi approfondimenti istruttori svolti dall'Autorità hanno, però, evidenziato che gli elementi prescritti dalla norma, qualora non indicati nel bando, erano comunque rinvenibili integralmente o nei bandi pubblicati nei siti web delle stazioni appaltanti o nei disciplinari di gara.

RITENUTO IN DIRITTO:

L'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni prevede che nel caso in cui sia utilizzato ai fini dell'aggiudicazione il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa», la stazione appaltante deve necessariamente indicare nel relativo bando di gara gli «elementi» e relativi «pesi» o «punteggi», nonché i «sub-elementi», «sub-pesi» e «sub-punteggi».

Il decreto legislativo del 9 aprile 2003, n. 67 di attuazione della direttiva 2001/78/CE impone alle stazioni appaltanti, di procedere alla pubblicazione degli avvisi di gara di appalti pubblici di importo superiore alla soglia comunitaria utilizzando gli allegati modelli. Questi nel caso di aggiudicazione mediante il criterio dell'«offerta economicamente più vantaggiosa», consente di indicare gli «elementi» e relativi «pesi» alternativamente o nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Tuttavia, con specifico riferimento al settore dei lavori pubblici, va osservato che il ricorso a siffatta alternativa deve intendersi attualmente precluso per effetto dell'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 che prescrive alle stazioni appaltanti l'indicazione dei suddetti criteri nel bando di gara.

Al riguardo, va rilevato che questa stessa Autorità, nel rispetto di tale disposizione — nel punto IV.2 del modello di bando di gara per appalti di lavori attualmente consultabile sul proprio sito web — ha espressamente previsto la necessaria indicazione degli elementi di cui ai commi 1 e 2 del suddetto art. 91.

In base alle suddette considerazioni l'Autorità è dell'avviso che — ai sensi dell'art. 91, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 e successive modificazioni ed ai fini di una corretta formulazione dei bandi — gli elementi, i pesi o «punteggi» ed i «sub-pesi» o «sub-punteggi» necessari per la determinazione dell'«offerta economicamente più vantaggiosa» vanno indicati, oltre che nei bandi di gara inseriti nei siti web delle stazioni appaltanti e nei disciplinari di gara, anche nei bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Roma, 29 ottobre 2003

Il Presidente: GARRI

03A12207

DETERMINAZIONE 29 ottobre 2003.

Conseguenze della revoca dell'autorizzazione ad una SOA sulle attestazioni da questa rilasciate e sui contratti di attestazione in corso. (Determinazione n. 17/2003).

Riferimenti normativi: art. 10, commi 5, 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000.

IL CONSIGLIO

Considerato in fatto:

In occasione di alcuni procedimenti di revoca, svolti ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, si sono manifestate difficoltà in ordine alla corretta interpretazione e applicazione dei commi 9 e 10 del medesimo art. 10.

Le questioni individuate, in particolare, sono tre:

1) sorte delle attestazioni rilasciate dalla SOA revocata (art. 10, comma 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);

2) eventuale «riemissione» o meno dell'attestazione da parte della nuova SOA indicata dall'impresa ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e conseguente «gestione» dell'attestazione;

3) sorte dei contratti di attestazione in corso con la SOA revocata (art. 10, comma 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000).

Considerato in diritto:

1. Quanto alla prima questione, l'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede che, in caso di revoca dell'autorizzazione ad una SOA, «le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualicazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall'Autorità».

Si ritiene che la corretta interpretazione/applicazione della suddetta norma sia la seguente.

L'Autorità provvede a comunicare alle imprese interessate (ossia alle imprese attestate dalla SOA revocata) l'intervenuta revoca, confermando loro la validità delle attestazioni ed invitandole ad indicare, nel termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, un'altra SOA cui trasferire la documentazione.

L'impresa invierà la comunicazione della sua scelta all'Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA.

La SOA revocata trasferirà la documentazione alla SOA prescelta dall'impresa entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Nel caso di inerzia dell'impresa nell'indicazione dell'altra SOA, la norma in commento prevede soltanto che il trasferimento sia «disposto dall'Autorità».

A tale riguardo, l'unico criterio prospettabile è quello del sorteggio in pubblica seduta: a seconda del numero delle imprese «inerti» l'Autorità stabilisce una percentuale di attestazioni da trasferire ad ogni SOA man mano sorteggiata, sino all'esaurimento delle attestazioni la cui documentazione è da trasferire.

L'Autorità provvederà a classificare e custodire le indicazioni pervenute dalle imprese, in modo da garantire, sia a fronte di eventuali richieste delle stazioni appaltanti, sia a fronte di controlli della stessa Autorità ex art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, la certezza del soggetto presso cui è custodita la documentazione relativa all'attestazione.

2. La seconda questione è quella che ha presentato le maggiori difficoltà operative.

Il problema che anzitutto si pone, nel silenzio della norma, è quello dell'eventuale riemissione delle attestazioni da parte della nuova SOA indicata dall'impresa.

Si ritiene che quest'ultima SOA non debba riemettere a proprio nome l'attestazione, ma debba limitarsi a custodire la documentazione in base alla quale l'attestazione stessa è stata rilasciata, rispondendo quindi di questa «custodia», soprattutto nel caso di controlli da parte dell'Autorità.

Il dato normativo, in quanto privo di previsioni di dettaglio, afferma che le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata «sono valide a tutti gli effetti».

L'attestazione rimarrà quindi a nome della SOA revocata, con la stessa numerazione, data di emissione e data di scadenza.

3. Quanto, infine, alla sorte dei contratti di attestazione in corso al momento della revoca dell'autorizzazione, l'art. 10, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 prevede che «in caso di revoca dell'autorizzazione ... le documentazioni relative ai controlli per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti».

Anche in questo caso si è posto il problema della corretta applicazione di una norma essenziale.

L'Autorità comunicherà alle imprese interessate l'avvenuta revoca, dando così loro la possibilità di scegliere un'altra SOA con la quale attestarsi.

In questo caso il regolamento non stabilisce un termine entro cui l'impresa deve operare questa scelta, ma appare chiaro come sia suo interesse farlo nel più breve tempo possibile, stante la non avvenuta qualificazione, mentre non si ritiene applicabile, nel caso in esame, il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell'art. 10, in quanto non si profila il problema dell'eventuale inerzia dell'impresa.

L'impresa invierà la comunicazione della sua scelta all'Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA.

La SOA revocata trasferirà la documentazione alla SOA prescelta dall'impresa entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Per tutte le considerazioni svolte, le SOA e le imprese dovranno dunque tener conto dei seguenti criteri.

Nel caso di revoca dell'autorizzazione ad una SOA:

a) le attestazioni rilasciate dalla SOA revocata sono valide a tutti gli effetti: rimangono quindi a nome della stessa SOA, con identica numerazione, data di emissione e data di scadenza;

a1) l'Autorità comunica alle imprese attestate l'intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, ad indicare un'altra SOA cui trasferire la documentazione relativa all'attestazione in corso entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione;

a2) le imprese comunicano nel suddetto termine la propria scelta all'Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA;

a3) la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA indicata dall'impresa nel termine di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della stessa impresa;

a4) nel caso in cui l'impresa non comunichi nel termine di cui al punto a1) la propria scelta, l'Autorità procederà mediante pubblico sorteggio all'individuazione della SOA cui trasferire la documentazione;

b) per i contratti di attestazione ancora in corso al momento della revoca dell'autorizzazione, l'Autorità comunica alle imprese contraenti l'intervenuta revoca, invitandole, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, a scegliere un'altra SOA con la quale attestarsi;

b1) l'impresa invia la comunicazione della sua scelta all'Autorità, alla SOA revocata ed alla nuova SOA;

b2) la SOA revocata trasferisce la documentazione alla SOA prescelta dall'impresa entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

Roma, 29 ottobre 2003

Il presidente: GARRI

03A12208

COMMISSARIO DELEGATO PER LA SICUREZZA DEI MATERIALI NUCLEARI

ORDINANZA 10 novembre 2003.

Piani per la disattivazione degli impianti nucleari. (Ordinanza n. 13/2003).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emila-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003;

Vista l'ordinanza n. 1 del 21 marzo 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003;

Ritenuto necessario progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetto dell'O.P.C.M. n. 3267/2003 accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

Ritenuto pertanto necessario avviare con urgenza le relative procedure nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

Ritenuto necessario assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

Considerato opportuno garantire la necessaria collaborazione istituzionale e la certezza del termine conclusivo delle procedure di autorizzazione alla disattivazione degli impianti ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nel rispetto dei termini legali previsti dalla vigente normativa in materia nonché il rispetto, da parte dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e della direzione per la valutazione dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, dei termini riportati nell'accordo di collaborazione istituzionale, di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sottoscritto tra il commissario delegato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), la direzione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il Ministero per i beni e le attività culturali e SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore del commissario delegato, riportato in allegato sotto la lettera *A*;

Dispone:

1. La comunicazione della presente ordinanza e dell'allegato *A* al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute, al Ministero per i beni e le attività culturali, alla commissione tecnico-scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Dipartimento della protezione civile, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT); alla direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, alle regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio e Piemonte ed a SO.G.I.N. S.p.A.

2. L'esecuzione degli atti necessari all'attuazione del predetto accordo di collaborazione istituzionale per assicurare, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) nonché assicurare una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi.

3. La pubblicazione della presente ordinanza e dell'allegato *A* nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2003

Il commissario: JEAN

ALLEGATO *A*

ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE
(ex art. 15, legge 7 agosto 1990, n. 241)

Tra:

il Ministero delle attività produttive, con sede in Roma, via Molise n. 2, c.a.p. 00187, rappresentato dall'ing. Alessandro Ortis;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con sede in Roma, viale Cristoforo Colombo n. 44, c.a.p. 00147, rappresentato dall'ing. Bruno Agricola, delegato del Ministro;

il Ministero per i beni e le attività culturali, direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, con sede in Roma, via di S. Michele n. 22, c.a.p. 00153, rappresentato dall'architetto Roberto Cecchi, delegato del Ministro;

l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con sede in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, c.a.p. 00144, rappresentata dall'ing. Giorgio Cesari, nella sua qualità di direttore dell'APAT;

il commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari (O.P.C.M. n. 3267/2003) con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, nella persona del Gen. Carlo Jean;

la SO.G.I.N. S.p.A., quale soggetto attuatore, con sede in Roma, via Torino n. 6, c.a.p. 00184, rappresentata dall'ing. Giancarlo Bolognini, nella sua qualità di amministratore delegato;

Premesso che:

a) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2003 (D.P.C.M.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2003, è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle centrali nucleari presenti sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, in condizioni di massima sicurezza;

b) con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2003, n. 3267 (O.P.C.M. n. 3267/2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 63 del 17 marzo 2003, sono state disposte misure urgenti in relazione all'attività di smaltimento in condizioni di massima sicurezza dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato. In tale ordinanza si è disposto, tra l'altro, in merito alla messa in sicurezza dei materiali nucleari, con particolare riferimento al combustibile nucleare irraggiato ed ai rifiuti radioattivi ad alta attività, nonché alla predisposizione di piani per l'avvio delle procedure di smantellamento delle centrali elettronucleari di Garigliano (Caserta), di Trino Vercellese (Vercelli), di Caorso (Piacenza) e di Latina, nonchè degli impianti dell'ente per le nuove tecnologie e l'ambiente (ENEA) e Nucleco, limitatamente al settore del ciclo del combustibile nucleare e dei depositi di materie radioattive Eurex e Fiat-Avio di Saluggia (Vicenza), impianto plutonio e impianto celle calde di Casaccia (Roma), Itrec di Trisaia (Matera) nonchè gli impianti nucleari FN di Bosco Marengo (Alessandria);

c) il commissario delegato, con provvedimento n. 1/2003 del 21 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 77 del 2 aprile 2003, ha fra l'altro individuato SO.G.I.N. quale «soggetto attuatore» delle attività di cui alla citata O.P.C.M. n. 3267/2003;

d) l'ordinanza n. 3 del 3 aprile 2003 del commissario delegato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 87 del 14 aprile 2003, ha disposto che SO.G.I.N. aggiorni i piani e i programmi di dismissione dei propri impianti;

e) l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto necessario:

progredire nel processo di riduzione del livello di rischio delle centrali e degli impianti oggetti dell'O.P.C.M. n. 3267/2003, accelerando lo smantellamento degli impianti stessi e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi;

pertanto avviare con urgenza le relative procedure di smantellamento nella consapevolezza che solo lo smantellamento completo e la messa in sicurezza dei materiali radioattivi può eliminare ogni rischio;

assicurare uno svolgimento sincronico dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari e la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), al fine di garantire, nel rispetto della normativa vigente, uno svolgimento sinergico delle attività di detti procedimenti, nonchè una tempestiva attuazione dei relativi provvedimenti autorizzativi;

tanto premesso e ritenuto, costituendone parte integrante e sostanziale, le parti stipulano il seguente accordo di collaborazione istituzionale.

Art. 1.

Il coordinamento dei procedimenti autorizzativi per la disattivazione degli impianti nucleari, ai sensi dell'art. 56, decreto legislativo n. 230/1995, e la relativa valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), avverrà secondo lo schema riportato in allegato al presente accordo. In particolare:

a) procedimento autorizzativo per la disattivazione degli impianti nucleari:

SO.G.I.N. S.p.A. invierà per ciascuna centrale l'aggiornamento del piano di dismissione — documento quest'ultimo già trasmesso unitamente all'istanza di autorizzazione alla disattivazione per le centrali di Caorso, Garigliano, Latina e Trino, presentato da SO.G.I.N. S.p.A. alle competenti autorità rispettivamente con lettera del 2 agosto 2001, prot. n. 8212, 2 agosto 2001, prot. n. 8213, 28 febbraio 2002, prot. n. 3792 e 31 dicembre 2001, prot. n. 11868 — ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 3/2003, al commissario delegato, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministero delle attività produttive, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della sanità, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) ed alla regione interessata;

l'APAT esamina l'istanza di autorizzazione e la relativa documentazione e, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 1 del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni, trasmette alle amministrazioni di cui all'art. 55 del predetto decreto legislativo n. 230/1995, una relazione con le proprie valutazioni e con l'indicazione degli eventuali limiti e condizioni da osservare;

l'APAT, nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato all'art. 56, comma 3, del decreto legislativo n. 230/1995 per formulare eventuali osservazioni finali, sentita la commissione tecnica, predispone il proprio parere con l'indicazione delle eventuali prescrizioni;

b) procedimento autorizzativo per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) degli impianti nucleari:

SO.G.I.N. S.p.A., invierà, per ciascuna centrale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e al Ministero per i beni e le attività culturali ed alla regione interessata, la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale unitamente allo studio di impatto ambientale, alla sintesi non tecnica ed al progetto relativo, predisponendo lo stesso anche in formato elettronico secondo specifiche concordate con lo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e pubblicherà l'annuncio ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge n. 349/1986;

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio conclude l'istruttoria relativa nei tempi necessari per l'emanazione del decreto di compatibilità ambientale nel termine di legge (novanta giorni) con l'indicazione di eventuali relative prescrizioni;

c) attività di raccordo dei procedimenti *sub a)* e *b)*:

i risultati dell'istruttoria APAT che in particolare si focalizzano sugli aspetti di natura radiologica, vengono messi a disposizione della commissione V.I.A. insieme con i risultati delle istruttorie relative allo studio di impatto ambientale sviluppata dal Ministero per i beni e le attività culturali e dalla regione di competenza che dovranno essere terminate avuto riguardo ai tempi di cui al precedente punto *b)*.

Fatto salvo l'obiettivo di concludere l'intero *iter* autorizzativo di un tempo massimo di centottanta giorni dal suo avvio, l'effettiva programmazione temporale delle attività sarà concordata tra le parti per ciascuna specifica applicazione. In tale programmazione si potrà tener conto di specifiche situazioni (sovrapposizioni di diversi procedimenti autorizzativi, periodi feriali o festività ecc.).

Al termine del procedimento relativo alla V.I.A., sarà emesso il relativo decreto che, nelle more della registrazione verrà portato a conoscenza del Ministero delle attività produttive e del commissario delegato. Si porterà quindi a conclusione il procedimento di autorizzazione alla disattivazione dell'impianto nucleare.

Come esplicitamente previsto dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986, art. 6, comma 5, ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

I procedimenti autorizzativi prenderanno in esame l'intero progetto presentato, sino al raggiungimento dello stato finale previsto (per le centrali elettronucleari fino al «rilascio del sito privo di vincoli di natura radiologica»).

Specifiche prescrizioni relative alla fase di vigilanza saranno esplicitate dai previsti decreti autorizzativi conclusivi.

Art. 2.

Il presente accordo di collaborazione, in considerazione degli interessi pubblici coinvolti e delle finalità da raggiungere, avrà efficacia tra le parti fino al completamento delle procedure di autorizzazione alla disattivazione e di V.I.A. relative alle centrali di cui al precedente art. 1.

Allegato schema - «Coordinamento delle procedure autorizzative ex art. 56 del decreto legislativo n. 230/1995 e di V.I.A.

Letto e sottoscritto.

Roma, 30 ottobre 2003

p. *Il Ministero delle attività produttive*
ORTIS

p. *Il Ministero dell'ambiente*
e della tutela del territorio
AGRICOLA

p. *Il Ministero per i beni*
e le attività culturali
CECCHI

Il direttore dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici (APAT)
CESARI

Il commissario delegato
e presidente SO.G.I.N. S.p.A.
JEAN

SO.G.I.N. S.p.A. amministratore delegato
BOLOGNINI

Coordinamento della procedura autorizzativa ex art.56 del DLgs. 230/95 e di V.I.A.
Proponente Sogin
Trasmissione Istanza di disattivazione
SOGIN
Il coordinamento temporale tra le due procedure sarà concordato tra le Parti per ciascuna specifica applicazione
Comunicazione Inizio Studi
SOGIN
Nomina Osservatori
Ministero Ambiente e TT
Ministero delle Attività Produttive
Ministero degli Interni
Ministero Lavoro e Politiche S.
Ministero Ambiente e T.T.
Ministero Salute
Regione
APAT
Trasmissione osservazioni ad APAT (entro 60 giorni)
Relazione sulla base di proprie valutazioni e osservazioni ricevute da altre Amministrazioni
APAT (entro 30 giorni)
Ministero delle Attività Produttive
Ministero degli Interni
Ministero Lavoro e Politiche S.
Ministero Ambiente e T.T.
Ministero Salute
Regione
Trasmissione osservazioni finali sulla relazione APAT (entro 30 giorni)
Completamento istruttoria sulla base delle osservazioni ricevute
APAT (entro 30 giorni)
Parere Commissione Tecnica
Trasmissione parere alla Commissione VIA
Decreto MAP (*)
Durata concordata della procedura :150 giorni
Trasmissione Progetto e Studio Impatto Ambientale
SOGIN
Avviso al pubblico e deposito elaborati
SOGIN
Osservazioni del Pubblico (entro 30 giorni)
Ministero Beni e Attività cult.
Ministero Ambiente e T.T.
Regione
Istruttoria Ministero Beni e Attiv.Cultur.
Attribuzione Istruttoria a Commissione VIA
Istruttoria Regione
Possibile Conferenza dei Servizi Regionale
Istruttoria
Commissione VIA
Parere Commissione VIA
Decreto Min.Ambiente (*) (Concerto Min.Beni Cult.)
Durata della procedura a termini di legge: 90 giorni
(*) Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri. Art. 6, comma 5 - Legge 349/86

03A12344

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Sviluppo agricolo meridionale (S.A.M.) soc. cooperativa a r.l.», in Potenza.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Sviluppo agricolo meridionale (S.A.M.) soc. cooperativa a. r.l.», con sede in Potenza, via D. Di Giura, costituita con rogito notaio Del Gaudio Ornella in data 20 luglio 1988, repertorio n. 4053, codice fiscale n. 00991540766, B.U.S.C. n. 2314/247743 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro U.O. cooperazione, via del Gallitello - 85100 Potenza, tel. 0971390111 - fax n. 097156574, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12346

Istruttoria per lo scioglimento di sedici società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile:

1) Soc. coop. «Rosetana» a r.l., con sede in Roseto D. Abruzzi (Teramo), posizione n. 40/64978, costituita a rogito notaio Domenico Di Carlo di Mosciano S. Angelo (Teramo), in data 11 marzo 1959, repertorio n. 9276;

2) Soc. coop. «Val Vibrata» a r.l., con sede in Nereto (Teramo), posizione n. 253/111593, costituita a rogito notaio Antonio Albini di Giulianova (Teramo), in data 8 dicembre 1969, repertorio n. 9754;

3) Soc. coop. edilizia «Habitat» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 368/137150, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Notaresco (Teramo), in data 23 gennaio 1975, repertorio n. 6671/983;

4) Soc. coop. «Ricerca e documentazione» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 526/167563, costituita a rogito notaio Anna De Rosa di Teramo, in data 1º marzo 1979, repertorio n. 1092;

5) Soc. coop. «Valle siciliana» a r.l., con sede in Isola del Gran Sasso (Teramo), posizione n. 641/186802, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Teramo, in data 2 settembre 1981, repertorio n. 680;

6) Soc. coop. «3CM - Costruzioni coop. centro meridionale» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 814/212981, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 29 dicembre 1984, repertorio n. 12564;

7) Soc. coop. «Funghi Aprutium» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 856/216175, costituita a rogito notaio Alberto Ielo di Tortoreto (Teramo), in data 31 ottobre 1985, repertorio n. 99034;

8) Soc. coop. «Italia '86» a r.l., con sede in Bellante (Teramo), posizione n. 915/224412, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 2 ottobre 1986, repertorio n. 21210;

9) Soc. coop. «Sereda - Servizi editoriali ausiliari Teramo» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 955/228526, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Notaresco (Teramo), in data 28 marzo 1987, repertorio n. 47737;

10) Soc. coop. «Giovani '88» a r.l., con sede in Castelli (Teramo), posizione n. 991/235856, costituita a rogito notaio Ennio Vincenti di Notaresco (Teramo), in data 28 aprile 1988, repertorio n. 53889;

11) Soc. coop. «New Amnia coop - Micologic Service» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 1031/241949, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 6 febbraio 1989, repertorio n. 37539;

12) Soc. coop. «Nova L.T.» a r.l., con sede in Giulianova (Teramo), posizione n. 1061/248259, costituita a rogito notaio Giovanni Bulferi di Pescara, in data 22 maggio 1990, repertorio n. 114307;

13) Soc. coop. «Martincoop» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 1178/273623, costituita a rogito notaio Giacomo Capodivento di Teramo, in data 9 febbraio 1996, repertorio n. 27570;

14) Soc. coop. «Decathlon» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 1239/282312, costituita a rogito notaio Giovanni B. Bracone di Teramo, in data 18 maggio 1998, repertorio n. 91135;

15) Soc. coop. «Tre Monti.» a r.l., con sede in Pietracamela (Teramo), posizione n. 1361/302650, costituita a rogito notaio Giovanni Bulferi di Pescara, in data 22 marzo 2000, repertorio n. 4548;

16) Soc. coop. «Alcoop» a r.l., con sede in Teramo, posizione n. 1426, costituita a rogito notaio Eugenio Giannella di Teramo, in data 20 novembre 1985, repertorio n. 6159.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via del Canto n. 21 - 64100 Teramo, opposizione, debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A12242

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Reintegrazione del sig. Antonio Voto nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma Frosinone.

Con decreto 27 ottobre 2003, il sig. Antonio Voto, nato a S. Cipriano Picentino (Salerno) il 4 ottobre 1941, residente a Roma, via Cassia n. 1415, è reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Roma Frosinone, in forza dell'ordinanza n. 2278/2003 del Consiglio di Stato.

03A12229

Revoca dell'autorizzazione alla «Ma.Ge.A. - Magazzini generali di Aprilia commerciale fiduciaria frigoriferi S.r.l.», in Terme Vigliatore, ad esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 4 novembre 2003 alla «Ma.Ge.A. - Magazzini generali di Aprilia commerciale fiduciaria frigoriferi S.r.l.», con sede in Terme Vigliatore (Messina), via Stracuzzi n. 11, è revocata l'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale sito in Aprilia (Latina), via Enna n. 4.

03A12330

Autorizzazione alla società «A.C. S.n.c. di Cadamagnani Claudio & C.», in Busseto, ad istituire ed esercitare un magazzino generale.

Con decreto ministeriale 4 novembre 2003 la società «A.C. S.n.c. di Cadamagnani Claudio & C.», con sede in Busseto (Parma), località Roncole Verdi 222, è autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

03A12329

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di ottobre 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995 =100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8
	Marzo	120,2	2,6	5,1
	Aprile	120,4	2,5	4,9
	Maggio	120,5	2,4	4,7
	Giugno	120,6	2,3	4,6
	Luglio	120,9	2,5	4,9
	Agosto	121,1	2,5	5,0
	Settembre	121,4	2,5	5,2
	Ottobre	121,5	2,4	5,0

03A12384

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

Adozione del progetto di piano di bacino del fiume Tevere - V stralcio funzionale, per il tratto metropolitano da Castel Giubileo alla foce - P.S.5.

Con la delibera n. 104 del 31 luglio 2003, il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere ha adottato il progetto di piano stralcio sopracitato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 18 e del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, in legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12. Chiunque è interessato può prendere visione del testo integrale di detto progetto di piano e consultare la relativa documentazione, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per quarantacinque giorni, presso le sedi delle seguenti amministrazioni:

regione Lazio - Dipartimento territorio - Direzione regionale ambiente e protezione civile, area 2A/08 «Difesa del suolo e servizio geologico regionale», via Capitan Bavastro n. 108 - Roma. La consultazione degli atti avverrà previo appuntamento telefonico contattando i numeri: 06/5168-6060-6295;

provincia di Roma - Dipartimento 1º - Servizio n. 2 - Servizio geologico e difesa del suolo, viale di Villa Pamphili n. 84 - Roma, tel. 06/67664303. La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17; mercoledì dalle ore 9 alle ore 13;

Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi - Ufficio relazioni con il pubblico, via Bachelet n. 12 - primo piano - Roma, tel. 06/49249255. La consultazione degli atti avverrà nei giorni: lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13; giovedì dalle ore 15 alle ore 17.

La relativa documentazione è consultabile presso il sito Internet dell'Autorità di bacino del fiume Tevere: www.abtevere.it

03A12294

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501268/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€	**318,00**
Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€	**183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 0,85		

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€	**188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€	**175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 1 1 8 *

€ 0,77